



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE

24 LUG. 2014

PROT. N.

470

Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 276 del 11.07.2014*

Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.

REG. GEN. n. 1079/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. *Magda Fabbrocini*

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. *Carlo D'Orta*

Il Presidente
Pietro Foggia

Rif. Prot. n. 14383 del 17.07.2014

IX Legislatura

Pervenuta il 16/07/2014



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM. VA
REG. GEN. N. 1079/14

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
276	11/07/2014	55	14	4

Oggetto:

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 7AE09CCB14185AD5CC5C92037D397786BCD09EEF

Allegato nr. 1 : 9FE1D9E33B55813664CB2564D8410E4067A5682F

Allegato nr. 2 : 12D34B94A98AB61394DEFDE528C5A7AD3266A168

Allegato nr. 3 : 4C7EDB058066BE6C9137DA6753DBA55AA8F71A31

Allegato nr. 4 : B6A8EA372ABE2C977EF1B667039750F8E57B0C3D

Allegato nr. 5 : B7CBC663526BC0846136E149E23C0216EADA9C4E

Allegato nr. 6 : 1F5D191D021A804F17F7745ECC12FC546B66E275

Allegato nr. 7 : 1F7FB9A3EB3A34C491BECE938272E7B467258BBC

Allegato nr. 8 : 1DFC34A67929329E24E489F1738C467E6A30EFF1

Allegato nr. 9 : 4F71D6AA5BBE386D6BF932F758E88602EE016EDD


Allegato nr. 10 : 5A3668B8B63D750FCA2FCB17685B915163572EAF

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014383/A

Del 17/07/2014 10 34 37

Da CR A SERDA




Handwritten signature

Data, 14/07/2014 - 16:05

Handwritten notes: S... 10 - 2014

Handwritten notes: € 241.283,20



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1099/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
276	11/07/2014	55	14	4

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Frontespizio Allegato : 741D092B0F8CC4C5ADA4B286E9F7A8672C22F21E

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014383/A

Del 17/07/2014 10 34 37


Da CR A SERDA

Deliberazione N. 276

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommesse Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55

14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/07/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	ASSENTE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014383/A

Del 17/07/2014 10 34 37

Da CR A SERDA .

La stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n. 1238 del 28/10/2010 Tribunale di S. Angelo dei Lombardi che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del C.T.U. dott. **Rizzolo** Marcello dell'importo complessivo di €. **239,90**;
- 2) sentenza n.2102 del 27/04/2012 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Micucci** Vladimiro dell'importo complessivo di €. **4.429,90**;
- 3) sentenza n. 2101 del 27/04/2012 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Romeo** Antonio dell'importo complessivo di €. **2.539,63**;
- 4) sentenza n. 2100 del 27/04/2012 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Cicia** Paolo dell'importo complessivo di €. **4.901,31**;
- 5) sentenza n. 27695 del 07/11/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora **Di Fiore** Liliana dell'importo complessivo di €. **23.672,07**; di cui

- € 1.522,56 lordini all'Avvocato Turrà Sergio con attribuzione allo stesso legale;
- 6) sentenza n. 3321 del 30/06/2011 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Signora Capone Clara dell'importo complessivo di € 2.674,84;
 - 7) sentenza n. 172 del 15/01/2013 Consiglio di Stato che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Mazzarella** Bruno dell'importo complessivo di € 56.689,07;
 - 8) sentenza n. 6361 del 01/03/2012 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Mauriello** Giuseppe dell'importo complessivo di € 1.766,46; di cui € 928,52 all'Avvocato **Monetti** Francesco con attribuzione allo stesso legale;
 - 9) sentenza n. 3130 del 06/02/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti delle Signore **Misso** Maria Rosaria, **Chirico** Lucia, **Improta** Giuseppina, **Arcopinto** Rosaria e del Signor **Coppola** Fiorenzo dell'importo complessivo di € 137.747,42; di cui € 15.860,00 all'Avvocato **Napolano** Gennaro con attribuzione allo stesso legale;
 - 10) sentenza n. 1307 del 08/03/2012 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Minervini** Luigi dell'importo complessivo di € 6.632,66; di cui € 735,90 all'Avv. Matilde Delfino (CTU).

DATO ATTO:

- a) che per i crediti oggetto del presente provvedimento, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- b) che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 di approvazione del nuovo ordinamento, con successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania" è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- c) che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- d) che, infatti, in alcuni casi la procedura per il riconoscimento relativa ai titoli esecutivi precedentemente elencati non ha avuto il suo corso definitivo a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio della procedura nel sistema informatico non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- e) Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi la Direzione Generale 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta di deliberazione all'approvazione della Giunta Regionale, ma anche in questo caso, soprattutto per la mancanza di fondi disponibili, detta proposta è stata restituita dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio proponente;
- f) Che la U.O.D. 04, successivamente con specifiche note ha provveduto, anche nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- g) Che la suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- h) Che gli estremi delle predette note relative all'istruttoria in parola sono riportate nelle singole schede di rilevazione della parte debitoria;

PREMESSO, altresì,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n.10 con riguardo a tredici crediti riferiti a 17 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- c. che in alcuni casi sono stati anche prodotti gli atti della procedura esecutiva che al momento non vengono considerati, in linea con quanto riportato dalla deliberazione di Giunta regionale n.1731 del 30.10.2006;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad € 241.293,26;

CONSIDERATO:

- che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad € 241.293,26 occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle dieci schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di € 241.293,26;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55 , collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di € 241.293,26, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
- d. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale 14 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di € 241.293,26 da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le dieci schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di € 241.293,26– in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - a) C.T. U. Rizzolo Marcello, importo lordo € 239,90;
 - b) Micucci Vladimiro, importo lordo di € 4.429,90;
 - c) Romeo Antonio, importo lordo di € 2.539,63;
 - d) Cicia Paolo, importo lordo di € 4.901,31;
 - e) Di Fiore Liliana, importo lordo di € 22.149,51, di cui €3.766,11 per oneri riflessi;
 - f) Avv. Turrà Sergio, importo lordo di € 1.522,56;
 - g) Capone Clara, importo lordo di € 2.674,84 di cui €584,78 per oneri riflessi;
 - h) Mazzarella Bruno, importo lordo di € 56.689,07 di cui €9.115,72 per oneri riflessi;;
 - i) Mauriello Giuseppe, importo lordo € 837,94;
 - j) Avv. Monetti Francesco, importo lordo di € 928,52;
 - k) Misso Maria Rosaria, importo lordo di € 23.356,16, di cui €5.543,38 per oneri riflessi;
 - l) Chirico Lucia, importo lordo di €17.603,52, di cui € 4.169,68 per oneri riflessi;
 - m) Improta Giuseppina, importo lordo di € 32.090,22, di cui € 7.615,23 per oneri riflessi;
 - n) Arcopinto Rosaria, importo lordo di € 24.394,03 ; di cui €5.608,42 per oneri riflessi;
 - o) Coppola Fiorenzo, importo lordo di €24.443,49, di cui €5.800,41 per oneri riflessi;
 - p) Avv. Napolano Gennaro importo lordo di € 15.860,00;
 - q) Minervini Luigi, importo lordo di € 5.896,76 di cui €1.212,20 per oneri riflessi;;
 - r) CTU Delfino M., importo lordo di € 735,90
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate dieci schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 10 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le dieci schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati:
 - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 241.293,26 ;
 - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 241.293,26;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale 14/ U.O.D. 04 il conseguente atto di impegno della somma di € 241.293,26 da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;

9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 – Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
 - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
 - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 – alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	276	del	11/07/2014	DIPART.	55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	14,13	COD./STAFF DIR. GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	----------------------	---

OGGETTO :
Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive.


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>11/07/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>14/07/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente,

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

C.T.U. Dott. Rizzolo Marcello, Piazza Castello - 83040 - Calabritto (AV)

Oggetto della spesa: spese C.T.U.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.0213832 del 20.03.2012 (prat.n.1814/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.1238 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi -Sez.Lav.- depositata il 28.10.2010 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della pensione privilegiata per avere la giurisdizione la Corte dei Conti, ha rigettato per il resto il ricorso (113/2007) proposto contro la Regione Campania dall'ex dipendente sig.Palatucci Mario nato il 05.06.1938 a Montella (AV), matr.n.1808.

Il Tribunale di S.Angelo dei Lombardi ha, altresì, compensato integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo definitivamente a carico della resistente Regione Campania le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate in € 200,00, oltre Iva ed oneri di legge.

Successivamente, il dott. Rizzolo Marcello quale C.T.U. nel giudizio *de quo*, ha trasmesso a mezzo fax, ed acquisita al protocollo dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 08.11.2012 con n.2012.0819543, la fattura n.52 del 13.10.2012, "relativa alla prestazione di CTU per il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in persona del sig.Palatucci Mario", così come specificato in sentenza.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabili delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

- complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
 - Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
 - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;
- Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.1238 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi -Sez.Lav.- depositata il 28.10.2010 e non notificata.

€ 239,90

TOTALE DEBITO

Spese fattura n.52/2012 C.T.U. Dott. Rizzolo Marcello.

- Consulenza Tecnica D'Ufficio Trib. S.Angelo dei Lombardi in persona del sig. Palatucci Mario € 190,00 (imponibile)
- R.A. 20,00 % (-) € 38,00
- IVA 21,00% € 39,90
- Totale spese € 10,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n .0213832 del 20.03.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- Sentenza n.1238 del Tribunale di S.Angelo dei Lombardi -Sez.Lav.- depositata il 28.10.2010 e non notificata.
- copia fattura n.52 del 13.10.2012, acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 08.11.2012 con n.2012.0819543.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

SETTORE GIURIDICO ED INQUADRAMENTO
DELLA REGIONE CAMPANIA


Dott. V. Viscardi

Calabritto, li 06.11.2012


Come da accordi telefonici invio a mezzo fax fattura n° 52 del 13.10.2012, relativa alla
prestazione di CTU per il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in persona del sig. Palatucci
Mario.

Distinti saluti

Marcello dr Fizzolo




*Per me fatto
dott. Viscardi
06/11/12*



CAMPANIA

0819543 08/11/2012



1238/010
113/04
N 2280/010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Sezione Lavoro

<>

in persona del giudice, dott.ssa Gerardina Guglielmo
all'udienza del 14 ottobre 2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2007, vertente

TRA

PALATUCCI MARIO, C.F. PLTMRA38H05F546A, elettivamente domiciliato in Lioni
(AV), presso lo studio dell'avv. Ermelinda Maglio, che lo
rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del ricorso
introduttivo del giudizio

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliata in Sant'Angelo dei Lombardi, c/o STAP
Foreste alla via Petriale;

RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo
- pensione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

1. Questioni preliminari.

La presente decisione viene adottata, all'esito della discussione
orale e udite le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429
cod. proc. civ. (nel testo precedente alla modifica dell'art. 53 del
D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in l. 6-8-2008 n. 133) e 132 c.p.c. (
come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque,
omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Conviene - prima di trattare dei profili giuridici del caso in esame -
rappresentare analiticamente l'antefatto storico che sta all'origine
della lite.

Con ricorso del 24-01-2007 il sig. Palatucci Mario ha convenuto in
giudizio la Regione Campania deducendo: - di essere stato
dipendente della stessa dal 1.10.1960 prima con mansioni di tecnico
agricolo e poi con la qualifica di dirigente, e di aver chiesto
l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia
"ischemia transmurale aterosettoriale con possibile miopericardite acuta
con moderata disfunzione sistolica del ventricolo sx" (operazione
arteriosa), la cui era stato colpito in data 30.11.1991.

Ha inoltre affermato d'aver chiesto la corresponsione dell'equo indennizzo, ma che il parere reso dal Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza delle patologie da fatti di servizio. Ha pertanto chiesto che fosse accertato che l'infermità suddetta fosse dipendente da causa di servizio e che la Regione resistente fosse condannata a corrispondergli l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Lamentava, invece, il ricorrente come tale giudizio non avesse tenuto in debito conto la situazione lavorativa in cui egli si era trovato a lavorare, caratterizzata da una carenza di organico e da conseguenti condizioni di lavoro stressanti, sicuramente influenti, quanto meno a livello concausale, sulla patologia ischemico-coronarica.

La Regione convenuta si è costituita contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Nel merito, rilevava come l'amministrazione non potesse che conformarsi al parere vincolante dell'organo tecnico deputato a vagliare le domande in materia di equo indennizzo, ossia il Comitato di verifica per le cause di servizio, il cui giudizio, in ogni caso, doveva ritenersi attendibile e correttamente motivato, non essendovi prova di condizioni di lavoro particolarmente difficili.

La controversia è stata istruita con produzioni documentali e con CTU medico-legale. Con ordinanza resa all'esito della udienza di trattazione del 23.09.2008 questo giudice - in persona di diverso magistrato - demandava al C.T.U. individuato nell'albo dei CTU, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, di rispondere al quesito posto se la malattia "ischemia cardiaca", fosse stata o meno, anche quale concausa, determinata dal servizio.

Con relazione depositata in cancelleria, il C.T.U. assolveva al proprio compito.

Nelle more della successiva udienza l'avv. Maglio depositava memoria nella quale, nel censurare l'operato del CTU criticava partitamente tutti i rilievi e le motivazioni della relazione, che non aveva riconosciuto la richiesta dipendenza ai fini del trattamento di equo indennizzo. In particolare, il procuratore di parte ricorrente riteneva infondata l'affermazione del C.T.U. secondo la quale la malattia cardiaca avrebbe origine genetica: inoltre, l'attività lavorativa del dirigente, come abbondantemente documentato, era stata particolarmente intensa. Si sottoponevano a critica anche le affermazioni secondo le quali l'ischemia non era causata da stress cronico collegato alla diurna attività lavorativa, bensì ad eventi acuti, non riscontrabili nel caso in esame. Pertanto, richiamata l'attenzione del giudicante sulla consulenza tecnica di parte dei dott. Picciocchi e Massimilia, specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, si insisteva per ulteriore approfondimento tecnico, con espressa indicazione di approfondito esame della vita lavorativa del Palatucci, al fine di valutarne la rilevanza anche concausale. Disposta la riconvocazione del CTU a chiarimenti, all'udienza del 14.10.2010 la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni trascritte.

1.1. Sulla giurisdizione.

Orbene la domanda avanzata dal Palatucci è volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia sia ai fini dell'equo indennizzo, sia ai fini della pensione. Tanto lo si ricava inequivocamente dalle conclusioni dell'atto impugnato: "Attribuire l'equo indennizzo e la pensione nella misura massima prevista dalla data di accertamento...".

In via preliminare va, dunque, accertata la pertinenza dell'atto impugnato nei confronti del giudice unico preside del Tribunale di Palermo.

alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex art. 13) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici (cfr. ex plurimis Cass., sez. un., 25 marzo 2005, n. 6404, Cass., sez. un., 30 dicembre 2004, n. 24171) e quindi anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata. Dallo stesso atto introduttivo si ricava che il ricorrente ha domandato non solo l'accertamento della "causa di servizio", ma anche - in conseguenza di tale accertamento - la condanna della Regione al pagamento della pensione. Non vi è dubbio quindi che la giurisdizione in ordine a questa parte della domanda appartiene alla Corte dei conti. Nè certo la prognosi di inammissibilità della domanda diretta alla condanna dell'ente resistente al pagamento della pensione privilegiata può incidere sulla giurisdizione nel senso che il petitum si ridurrebbe alla sola domanda di accertamento della causa di servizio. Una eventuale sentenza di inammissibilità della domanda presuppone pur sempre che il Giudice che la pronuncia abbia la giurisdizione: giurisdizione che è devoluta alla Corte dei conti, la quale è prevista dal cit. art. 13 con formulazione ampia "in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge"; norma questa che ora ha un preciso riferimento costituzionale nell'art. 103 Cost., comma 2, che assegna alla Corte dei conti la giurisdizione in determinate "materie": quella di contabilità pubblica e le altre specificate dalla legge. Il criterio di riparto è quindi la "materia" in generale e specificamente la "materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge".

Va in proposito ribadito quanto già ritenuto, in materia di trattamento di pensione privilegiata, dalla Suprema Corte (Cass., sez. un., 24 maggio 1995, n. 5688) che ha affermato che nella controversia per l'ottenimento della pensione privilegiata ordinaria per invalidità dovuta ad infermità dipendente da causa di servizio la Corte dei conti può autonomamente rivalutare le condizioni per la spettanza del beneficio previdenziale richiesto, eventualmente negando la sussistenza della dipendenza dall'infermità dal servizio prestato, senza incontrare alcuna preclusione negli accertamenti effettuati, ad altri fini, sulle infermità medesime, in tema di rapporto di pubblico impiego, in quanto l'indicato giudizio della Corte dei conti, riguardando la spettanza del diritto alla pensione, verte sul rapporto e non sull'atto amministrativo e non si applicano, rispetto ad esso, i limiti propri del giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, restando incorporato l'atto impugnato, al pari dell'atto presupposto, nel riconoscimento ovvero nel diniego della posizione soggettiva. Cfr. anche Cass., sez. un., 18 marzo 1999, n. 152, secondo cui "la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa". In conclusione deve affermarsi il principio che è devoluta alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della

spettanza del trattamento pensionistico privilegiato.- Cass. Civ. Sez. U, **Sentenza n. 5467 del 2009-** .

Va, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda volta al riconoscimento della causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, per essere la giurisdizione appartenente alla Corte dei Conti. La dichiarazione dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti produce gli effetti di *translatio iudicii* precisati da Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4109, nel rispetto del principio generale, affermato da C. cost. 12 marzo 2007 n. 77, secondo cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, atteso che l'opposto principio - non formulato espressamente in una o più disposizioni di legge, ma presupposto dall'intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario e giudici speciali e tra i giudici speciali - per cui la declinatoria della giurisdizione comporta l'esigenza di instaurare *ex novo* il giudizio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio, "deve essere espunto, come tale, dall'ordinamento". - cfr. di recente Corte Costituzionale ordinanza n. 257/2009 -. Tale pronuncia, in particolare, ha evidenziato come "devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, restando affidata al giudice della controversia l'individuazione degli strumenti processuali per renderli operanti (con riguardo alla disciplina che regola l'istituto della riassunzione della causa)".

Sul punto va rilevato che di recente il legislatore, al fine di colmare la lacuna che si era determinata nel sistema a seguito delle due citate pronunzie (con la conseguenza che tra gli interpreti era discusso se alla *translatio iudicii* fosse possibile applicare in via analogica la disciplina dell'art. 50 c.p.c. in materia di incompetenza, nonostante l'opinione contraria espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza 77/2007) con la legge 18.06.2009 n. 69 ha previsto all'art. 59 un'articolata disciplina in tema di *translatio iudicii*, direttamente applicabile al presente giudizio, alla luce dell'espressa limitazione contenuta nell'art. 58 legge n. 69/09 alle sole "disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione" (dello stesso). Occorre, quindi, in attuazione della predetta disciplina, limitarsi ad indicare espressamente il giudice munito di giurisdizione, senza assegnare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo, quale condizione per la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, trattandosi di effetto che discende automaticamente dalla proposizione della domanda nelle forme e nei termini indicati dal comma 2 della citata disposizione, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza anteriormente al recentissimo intervento normativo (Tar Lombardia - Milano, sez. III, 24.03.2009, n. 1965)

2. Sul merito.

Nel merito, conviene premettere brevi cenni sull'istituto dell'equo indennizzo, non avendo il ricorrente precisato i termini di diritto della domanda proposta, né delineato quelli che sarebbero i tratti caratteristici dell'istituto, omettendo di indicare, altresì, l'attuale fonte istitutrice.

Orbene la norma del D.P.R. 29-10-2001 n. 461. è formalmente denominata come "REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO E LA CONCESSIONE ... DELL'EQUO INDENNIZZO" ed è stato emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, commi 1° e 2°, della legge 24-11-2000 n. 340, avente ad oggetto la delegificazione e semplificazione di vari procedimenti amministrativi tra cui, al n. 63 dell'allegato A, quello per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui sopra. La materia delegata è pertanto unicamente quella della riforma del procedimento di concessione, restandone esclusa quella dell'individuazione degli elementi costitutivi del diritto, sui quali la norma delegata non era in grado d'incidere.

La delega è stata successivamente esercitata restando nell'ambito della materia delegata, sia vista la formale denominazione del D.P.R. 461-2001, sia perché la stessa lettura delle disposizioni contenute porta a concludere che esso non possa essere considerato come fonte costitutiva del diritto all'equo indennizzo: in nessuna sua parte infatti ne viene fornita la nozione o se ne individuano gli elementi costitutivi, né ciò avrebbe potuto esservi contenuto, per quanto detto sopra e per altre considerazioni che seguiranno.

Dell'equo indennizzo infatti si parla unicamente come riferimento ad istituto esistente e disciplinato in altra fonte (art. 2, 3° comma) e tutto il contenuto del decreto fa rinvio alla generica concessione di benefici come "previsti da disposizioni vigenti" (art. 2, 1° comma). Si deve pertanto ritenere che la fonte del diritto azionato non sia contenuta nel provvedimento di cui innanzi ma, semmai, in altra fonte, il che rende necessaria la sintetica ricognizione del quadro normativo relativo alle fonti principali della disciplina dell'istituto. Esso è costituito, per quanto qui rileva, dall'art. 68 del D.P.R. 7-1-1957 N. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato), facente originariamente sistema con gli artt. 35-55 del D.P.R. 3-5-1957 n. 686, (norme d'esecuzione del T.U.). L'art. 68, 8° comma, disponeva che nel caso venga riconosciuto che un'infermità del dipendente è dovuta a causa di servizio, sia posto a carico dell'amministrazione un "equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita" ed è stata la fonte costitutiva del diritto, del quale ha individuato il presupposto essenziale, associata alle norme d'esecuzione contenute nel D.P.R. 686/57. Di quest'ultimo, in realtà, è stata messa sin dall'origine in dubbio la legittimità poiché, al di là della natura di fonte regolamentare ed in assenza di delega di rango superiore, invece di dettare delle semplici norme d'attuazione, precisava in dettaglio veri e propri elementi costitutivi del diritto, quali la necessità che la menomazione fosse ascrivibile ad apposite tabelle delle menomazioni, che a loro volta hanno subito diverse successive modificazioni. Tale dubbio non ha mai trovato un'occasione di verifica, probabilmente per assenza d'interesse al riguardo, per cui il sistema delineato ha costituito l'originaria regolamentazione dell'equo indennizzo.

Nell'ambito di un processo di delegificazione, è poi intervenuto il D.P.R. 20-4-1994 n. 349, destinato ad essere successivamente integralmente abrogato dal già ricordato D.P.R. 461-2001. Il D.P.R. 349-1994 è formalmente denominato "...riordino dei procedimenti..." e di concessione dell'equo indennizzo" ed è stato emanato in base alla delega contenuta nell'art. 2, 7° comma L. 24-12-1993 n. 537 (vedi allegato D alla stessa), che aveva sempre per oggetto l'emanazione di norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi in materia. In base alla materia delegata, perciò, anche questo provvedimento aveva l'unico scopo di riordinare la procedura d'accertamento e concessione, ma non quello d'intervenire sulla fonte costitutiva del diritto. Ciò malgrado, il decreto ha inizialmente compiuto proprio

quest'operazione, abrogando, oltre agli artt. da 35 a 38, 41 e da 51 a 55 del DPR 686-1957, anche l'art. 68 del Testo Unico 3-1957. Tale esorbitanza dalla delega è stata "corretta" solo a distanza di tempo, poiché il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. n. 293 del 16-12-1994 ha rettificato l'originario testo del decreto e l'abrogazione è stata limitata all'art. 68 ultimo comma, disposizione di natura certamente procedimentale. Ciò evidenzia come, anche nell'operatività del DPR 349-1994, la fonte normativa del diritto all'equo indennizzo sia rimasto l'art. 68, 8° comma del DPR 3-1957.

La disposizione, però, fa parte del corpo delle norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti al 13-1-1994 che hanno contribuito a comporre la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici privatizzati fino alla definitiva entrata in vigore della riforma (art. 2, 2° comma D.Lgs. 165-2001). Essa ha pertanto definitivamente cessato di produrre effetti, in ogni caso, a partire dalla sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001 (art. 69, 1° comma D.Lgs. 165-2001). La conseguenza è che non si rinviene, allo stato attuale, alcuna fonte legale che sia di fondamento all'istituto e che si è di fronte ad una situazione in cui è disciplinata in modo regolamentare, tramite il DPR 461-2001, la procedura di concessione di un diritto (equo indennizzo), senza che se rinvenga alcuna fonte costitutiva di livello normativo, con riferimento in generale al pubblico impiego privatizzato.

Si tratta di contraddizione solo apparente, sia perché l'esperienza giudiziaria corrente mette in evidenza l'esistenza di numerosi procedimenti in materia ancora pendenti, per domande ancora precedenti la privatizzazione del pubblico impiego e transitate sotto la giurisdizione del giudice ordinario a causa del tempo intercorso tra presentazione della domanda e definizione della fase "amministrativa", sia perché l'intero decreto 461-2001 disciplina anzitutto il procedimento per il riconoscimento della "causa di servizio", ai fini dei vari benefici che da tale presupposto di fatto potrebbero conseguire, anche in materia pensionistica, di cui l'equo indennizzo non è che uno tra i vari. Il decreto 461-2001 inoltre, nel rivedere le procedure, lo fa in modo indifferenziato nei confronti di tutti i dipendenti "pubblici", sia privatizzati che non, il che rende evidente che non si tratterebbe di disposizione "inutiliter data" nell'ipotesi che l'equo indennizzo fosse ormai scomparso dalla disciplina di alcuni rapporti d'impiego.

In realtà il problema dell'esistenza o no del beneficio richiesto andrebbe risolto tenendo conto della speciale natura dell'istituto, la cui natura e funzione è stata sempre alquanto dibattuta, ma di cui sembra doversi escludere la natura previdenziale e di dover attribuire, invece, natura retributiva in senso lato, nel senso di riconnetterla direttamente all'effettuazione della prestazione lavorativa ed alla disciplina del rapporto di lavoro (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L nn. 12479 e 12547/2003). La natura retributiva, associata all'intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con il suo assoggettamento alla disciplina privatistica, da un lato, ed alla contrattazione collettiva dall'altro, porta alla conclusione che la disciplina dell'istituto debba ormai avere eventualmente fonte contrattuale e, si aggiunge, non possa che avere fonte contrattuale, visto il divieto di corrispondere elementi retributivi non previsti dalla contrattazione collettiva contenuto nell'art. 2, 3° comma D.Lgs. 165-2001, norma fondamentale di riforma economica e sociale e finalizzata anche al controllo della spesa, destinata perciò a prevalere anche su eventuali disposizioni successive. Da ciò deriva che qualsiasi fonte regolamentare che, al di

fuori della contrattazione collettiva, attribuisse in modo unilaterale benefici economici alla categoria dei pubblici dipendenti privatizzati dovrebbe essere ritenuta illegittima per violazione del suddetto principio e disapplicata, ivi compreso il DPR 461-2001, ove lo si volesse ritenere fonte esclusiva del diritto all'equo indennizzo. L'affermazione che l'art. 68 T.U. 3-1957 sia ormai privo d'efficacia nei rapporti privatizzati e l'istituto dell'equo indennizzo debba avere ormai, eventualmente, fonte contrattuale trova conferma nel fatto che la contrattazione collettiva è effettivamente intervenuta in materia ed in modo differenziato tra comparto e comparto: come l'art. 68 del T.U. 3-1957 è stato interamente ed espressamente disapplicato dal contratto collettivo del comparto ministeri già dalla tornata contrattuale 1994-1997, mentre per la stessa tornata, ad esempio, il contratto del comparto regioni ed enti locali ha disapplicato espressamente l'art. 68 dal 1° al 7° comma, lasciando perciò espressamente in vigore il comma 8° ed altrettanto ha fatto la contrattazione del comparto sanità (vedi l'allegato A al D.Lgs. 165-2001).

La fonte necessariamente contrattuale dell'istituto è ancor più confermata dalla speciale fonte dell'istituto - fattispecie in esame, poiché il personale degli enti locali non è mai stato compreso nel sistema normativo originariamente delineato dal DPR 3-1957 e dal regolamento contenuto nel DPR 686-1957 e l'applicazione dell'istituto è stata estesa al personale degli enti locali soltanto ad opera degli artt. 11 D.P.R. 1-6-1979 n. 191 (disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali) e 66 D.P.R. 13-5-1987 n. 258 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali). Tali disposizioni sono poi state ovviamente superate dalle successive contrattazioni collettive, sia in regime pubblicistico che di rapporto privatizzato, ferma restando la fonte contrattuale dell'istituto, se applicato ai dipendenti degli enti locali.

Attualmente il rapporto del personale degli enti locali è disciplinato, oltre che dal D.Lgs. 165-2001 e dalle norme del codice civile e dalle leggi sul lavoro privato, anche dal D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (art. 70, 3° comma D.Lgs. 165-2001). Il decreto però non reca disposizioni in materia di equo indennizzo, per cui non rimarrebbe che indagare la fonte contrattuale per ricercare un'eventuale estensione dell'istituto al personale degli enti locali.

Il contenuto della contrattazione collettiva e finanche la sua esistenza è però del tutto privo di allegazione e prova in causa, e nessun elemento porta a ritenere che la contrattazione collettiva del comparto contenga alcuna previsione che, anche mediante richiamo del contenuto di altre norme, preveda l'attribuzione dell'equo indennizzo ed a quali condizioni. E' noto - in via generale - che, in tema di omessa produzione del contratto vantato a sostegno delle proprie pretese, esistono in giurisprudenza vari indirizzi per effetto dei quali la mancata produzione può comportare, a seconda dei casi, la nullità del ricorso introduttivo o la sua infondatezza nel merito¹.

¹ Sez. L, **Sentenza** n. 18584 del 07/07/2008 (Rv. 604754): Alla parte che invoca in giudizio l'applicazione di un contratto collettivo post-corporativo incombe l'onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'"an" e il "quantum" della pretesa fatta valere; soltanto nell'ipotesi in cui la controparte non abbia contestato l'esistenza e il contenuto del contratto invocato ma si sia limitata a contestarne l'applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere-dovere, ai sensi

Ma si tratta di posizioni che, in realtà, pur necessariamente variegata e sfumata in considerazione della diversità delle fattispecie concrete di volta in volta regolate, costituiscono tutte applicazioni dei medesimi principi generali in tema di assolvimento dell'onere probatorio e della necessità di indicare con chiarezza e certezza gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle proprie pretese.

E' evidente, sotto questo profilo, che la mancata produzione del contratto invocato a sostegno delle pretese si traduce nell'insussistenza degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa (con conseguente rigetto del ricorso nel merito; laddove l'incerta o contraddittoria indicazione del contratto stesso, traducendosi nella genericità ed incertezza degli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la domanda, determina la nullità del ricorso per violazione dei diritti di difesa della controparte che non è oggettivamente posta in condizione di interloquire². Non è dunque condivisibile la conclusione che, per effetto di un automatismo, vorrebbe sempre e comunque nullo o infondato il ricorso perché non accompagnato dalla iniziale produzione del contratto. Una simile conclusione renderebbe del tutto vana e disorganica la previsione di cui all'art. 425, u.c., c.p.c. e contrasta con la riconosciuta possibilità, per il ricorrente, di produrre il contratto fino all'udienza di discussione³. Ciò che conta dunque è che il ricorrente

dell'art. 421 cod. proc. civ., di acquisire d'ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione. (nello stesso senso Sez. L, **Sentenza** n. 4714 del 12/04/2000, Sez. L, **Sentenza** n. 5655 del 19/05/1993, Sez. L, **Sentenza** n. 6814 del 08/08/1987, Sez. L, **Sentenza** n. 7161 del 03/12/1986).

² Cfr. Sez. L, **Sentenza** n. 5655 del 19/05/1993 (Rv. 482416): Nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia adempiuto l'onere di produrre in giudizio il contratto collettivo invocato, il giudice (che abbia escluso la nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione dei relativi elementi di fatto e di diritto) deve rigettare la domanda nel merito ove la controparte abbia contestato l'esistenza o il contenuto del sindacato contratto, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della pretesa fatta valere; mentre, ove invece la controparte si sia limitata a contestare l'applicabilità dello stesso contratto, può avvalersi dei poteri discrezionali, riconosciutigli dall'art. 421 cod. proc. civ., per acquisire agli atti, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l'attore pur non specificandone gli estremi, abbia fornito idonei elementi d'identificazione.

³ Sez. L, **Sentenza** n. 6932 del 26/05/2000 (Rv. 536938): La produzione dei contratti collettivi post-corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso ma - trattandosi di documenti e quindi di prove preconstituite - anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; d'altra parte, la totale omissione della suddetta produzione non può, di per sé, giustificare il rigetto della domanda ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite; Sez. L, **Sentenza** n. 8020 del 02/09/1996 (Rv. 499439): Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi determina non già l'inammissibilità del ricorso, bensì l'impossibilità di proporre in seguito i mezzi di prova non indicati, dei quali quindi il ricorrente non può più giovare, salvo che essi vengano ammessi dal giudice in considerazione della

indichi con chiarezza e precisione tutti gli estremi del contratto ritenuto applicabile al caso di specie (anche in relazione alle parti stipulanti se del caso) si da mettere la controparte in condizione di interloquire e di consentire al giudice, in caso di contestazione, di utilizzare anche i poteri officiosi di cui all'art. 425 cit..

Non vi è traccia di quanto precede nel ricorso introduttivo, né nelle note difensive.

Peraltro al di fuori da quanto esistente agli atti, neppure sulla base delle normali conoscenze pare che il contratto collettivo del comparto enti locali preveda espressamente alcunché in materia d'equo indennizzo, mentre parrebbe prevedere un diverso beneficio nel caso d'invalidità per causa di servizio: l'art. 50 del CCNL 14-9-2000 pare infatti aver contrattualizzato il beneficio originariamente previsto dagli artt. 43 e 44 R.D. 1290-1922, originariamente destinato ai mutilati ed invalidi di guerra ed esteso anche ai mutilati ed invalidi per causa di servizio dalla legge 539-1950, rendendolo applicabile anche al personale degli enti locali, beneficio che consisterebbe nell'incremento percentuale del trattamento tabellare con determinati coefficienti.

Sulla base di quanto messo in evidenza, la domanda del ricorrente di riconoscimento dell'equo indennizzo non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.

Le considerazioni che precedono sarebbero già di per sé sufficienti a fondare il rigetto della domanda, non potendo questo giudice limitarsi ad un accertamento mero della situazione giuridica, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri favorevoli per l'attore, non essendo ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.

Nonostante le osservazioni di cui innanzi, nel caso sottoposto all'attenzione di questo giudice va comunque esclusa la fondatezza della domanda volta al riconoscimento della dipendenza delle patologie sofferte dal ricorrente da causa di servizio.

Si tratta a questo punto di determinare quando una lesione od una infermità possa ritenersi dipendente da causa di servizio.

Come noto varie sono in astratto le possibili nozioni del nesso di causalità. Le più seguite sono quelle 1) della *conditio sine qua non* 2) della causalità adeguata. Per la 1) alla sussistenza del nesso di

loro rilevanza e ferma restando l'eventualità che la domanda sia accolta alla stregua di ogni altra prova acquisita d'ufficio o altrimenti formatasi nel corso del procedimento. Per quanto concerne i contratti collettivi post corporativi dei quali il lavoratore chiede l'applicazione, la loro produzione può avvenire, trattandosi di documenti e, quindi, di prove precostituite, anche all'udienza fissata per la discussione, finché quest'ultima non sia iniziata: Sez. L, **Sentenza** n. 13077 del 05/12/1991 (Rv. 474904): La produzione dei contratti collettivi post - corporativi dei quali il lavoratore chieda l'applicazione può avvenire non solo con l'atto introduttivo del giudizio da questi promosso, ma, trattandosi di documenti e, quindi, di prove precostituite, anche all'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione stessa; e la sua totale omissione non determina l'inammissibilità del ricorso, né può, di per sé, giustificare il rigetto della domanda, ove la controparte ne abbia contestato non l'esistenza o il contenuto, ma l'applicabilità al rapporto dedotto in lite.

causalità è sufficiente che un evento sia configurabile come antecedente necessario di un altro con piena equivalenza, quindi, delle varie cause. Per la 2) un evento può considerarsi causa di un altro quando è in generale idoneo a determinarlo. Appare evidente come sulla base della prima concezione il nesso causale appare estremamente lato apparendo necessario e sufficiente per la sua esistenza che la prestazione del servizio appaia comunque determinante rispetto alla lesione o all'infermità.

Al contrario eccessivamente ristretta appare la nozione del nesso causale aderendo alla seconda teoria. In tal caso il servizio sarebbe causa dell'evento lesivo solo ove idoneo a produrlo secondo *l'id quod plerumque accidit*. In ogni caso il nesso causale ben può ritenersi sussistente anche in presenza di concause.

Ritiene questo Giudice di non poter aderire alla prima teoria in quanto eccessivamente lata (ad esempio porterebbe a ritenere sussistente la causa di servizio nell'ipotesi del lavoratore che subisca lesione sol perché un aereo cada sul luogo di lavoro). Del resto la necessità di un *quid pluris* quanto alla causa di servizio si evince dal dettato dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 che regolando la pensione privilegiata statuisce: "...le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante". Non è quindi sufficiente un ruolo efficiente del servizio ma è altresì necessario che tale ruolo sia determinante. In che cosa deve farsi consistere questa qualificazione della causa ovvero il suo carattere determinante?

Non pare a questo Giudice di poter ritenere la causa determinante solo ove idonea a produrre l'evento secondo *l'id quod plerumque accidit*. Ove tanto si richiedesse infatti non sarebbe più possibile porre alcuna distinzione fra causa di servizio e malattia professionale, in quanto se le modalità di prestazione dell'attività lavorativa costituiscono di per sé un rischio secondo *l'id quod plerumque accidit* appare indubbio che l'attività lavorativa espone il lavoratore ad un rischio specifico con conseguente carattere professionale dell'eventuale patologia contratta (la giurisprudenza è univoca nel ritenere necessario per la sussistenza della malattia professionale il ricorrere del rischio specifico). Conseguente che per poter considerare il servizio come determinante la lesione o infermità è sufficiente che lo stesso, per le modalità di svolgimento, esponga il lavoratore ad un rischio generico aggravato che è da ritenersi sussistente ogni qual volta le modalità di prestazione del servizio siano tali da far ritenere esposto il lavoratore ad un rischio più grave rispetto a quello cui pur è esposto chi quel servizio non espleta. Occorre in altri termini che le modalità di prestazione del servizio aggravino un rischio che il lavoratore comunque correrebbe. Ogni ulteriore limitazione in quanto non derivante da esigenze logiche né normativamente prevista sarebbe arbitraria.

Ovviamente, secondo il disposto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere probatorio sia delle modalità di prestazione del servizio sia dell'efficienza causale nei sensi sopra chiariti distintamente per la causa di servizio e la malattia professionale, gravano sul ricorrente. Le modalità di prestazione dell'attività lavorativa necessitano di essere provate. In ogni caso, ai sensi dell'art. 115 secondo comma c.p.c., non necessitano di prova le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. La sussistenza del nesso causale ben può essere provata in via esclusiva con il ricorso alla C.T.U.. Infatti è pur vero che la consulenza tecnica non è mezzo di prova ma di valutazione di una situazione di fatto, è altrettanto vero che ben può costituire fonte di prova in relazione ad accertamenti di fatto che non possono prescindere da specifiche cognizioni e valutazioni.

tecniche ("Anche nel rito del lavoro, la consulenza tecnica può costituire fonte di prova solo in relazione ad accertamenti di fatto che non possono prescindere da specifiche cognizioni e valutazioni tecniche" - Cass., 1542/1990).

Passando all'esame della fattispecie, deve essere svolta una considerazione preliminare: parte ricorrente non ha provato (né chiesto di provare) il presupposto fattuale del beneficio richiesto.

Infatti il sig. Palatucci si è limitato ad allegare la sua carriera professionale all'interno della Regione convenuta, descrivendo per sommi capi le mansioni da lui svolte nel corso del rapporto, ma non ha chiesto di provarne l'effettivo svolgimento con le modalità descritte, pur avendo, in verità, articolato prova orale sul punto, di cui non ha chiesto l'ammissione.

In tale contesto, la richiesta consulenza tecnica d'ufficio avrebbe - a parere di questo giudice - potuto essere anche rigettata, avendo esclusivamente un carattere meramente esplorativo, non essendosi formata compiutamente la dimostrazione delle mansioni in concreto svolte dal sig. Palatucci, necessarie al medico al fine di accertare o meno la riconducibilità astratta delle patologie lamentate (ed eventualmente accertate) alle mansioni medesime (cfr., Cassazione civile, sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353: «Con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza, del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale, essendo assolutamente irrilevante che la controparte non abbia contestato, con la comparsa di costituzione in primo grado, le modalità della prestazione lavorativa allorquando dette modalità non siano state precisate. Inoltre nelle patologie aventi carattere comune a eziologia cd. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa, ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto e ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio»).

La suddetta carenza probatoria avrebbe addirittura potuto precludere il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17353 del 26/08/2005) ha, infatti, ribadito che "le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale - esistenti sotto diversi profili - concernono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all'indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre la rendita - richiedendo che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta - implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la "conditio sine qua non" della malattia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in riferimento all'equo indennizzo, non aveva accertato il nesso causale mediante l'analisi - con conseguente motivazione - delle modalità di

espletamento del servizio, per di più in presenza di malattie con molteplici fattori genetici)".

Ebbene, nel caso di specie, il CTU, nominato dal precedente magistrato, ha rilevato come nel ricorrente fossero presenti fattori di rischio specifico come la malattia aterosclerotica, allo stesso modo, ha pure affermato come gli stressors lavorativo/ambientali non rappresentino fattori concausanti e concausali, inseribili in un ruolo di concausalità efficiente.

Occorre, pertanto, soprattutto in un caso come il presente caratterizzato dalla contemporanea esistenza di fattori di rischio specifico per le malattie del cuore, soffermarsi sulle concrete condizioni lavorative del ricorrente.

Ebbene, il ricorrente, al fine di dare dimostrazione della propria situazione di stress lavorativo ha dedotto di avere prestato attività con responsabilità di quattro uffici caratterizzati da forti carenze di organico e con un carico abnorme di lavoro e con necessità di continui spostamenti in auto, anche in comuni distanti dalla sede di servizio.

Ebbene, non essendo stata espletata la prova testimoniale, la cui ammissione è stata richiesta dal ricorrente solo all'udienza del 12.12.2007 (prova non ammessa in quella sede stante la necessità di vagliare le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione Campania) ed avendo poi il Palatucci insistito esclusivamente per la ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, rinunciando, così implicitamente alla prova testimoniale pure articolata in ricorso, non ci sono elementi per evincere le modalità concrete con cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa, né le mansioni operative svolte.

Nessuna allegazione è stata, invece, fatta in relazione agli orari di lavoro comunemente osservati dal ricorrente, il che sarebbe stato un importante fattore di riscontro circa l'entità del carico lavorativo.

In conclusione, in assenza di prova orale, deve ritenersi che il dedotto surmenage lavorativo a cui sarebbe stato esposto il ricorrente non risulti sufficientemente provato.

Va, infatti, ribadito (cfr. sent. cit. Cass. 11353 del 17.6.2004) che "con riguardo alla domanda di equo indennizzo, grava sul lavoratore l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all'ambiente lavorativo (...). Inoltre, nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio".

In questo quadro, considerato che il ricorrente era portatore di importanti fattori di rischio cardiovascolare (malattia aterosclerotica a carico delle arterie coronariche), considerato che le dedotte situazioni di disagio e sovraccarico lavorativo non appaiono sufficientemente comprovate, non può che condividersi il giudizio espresso dal Comitato di verifica e dal consulente tecnico di ufficio di insufficienza della prova circa il nesso di causalità tra servizio e infermità.

Per quanto riguarda più strettamente il merito, si osserva che la cardiopatia ischemica è stata cagionata, secondo l'approfondimento del C.T.U., non dallo stress cronico insito nell'attività del Palatucci, che in questa sede non si intende minimamente negare, assurgendo quasi a fatto notorio che le professioni dirigenziali

hanno per la natura dell'attività e per le ragioni di urgenza che spesso costringono ad operare, una indubbia valenza ansiogena, bensì dall'eziologia endogena della malattia cardiaca, favorita da un fattore fondamentale: la malattia aterosclerotica a carico delle arterie che ha senza dubbio favorito l'insorgere della ischemia. Secondo la letteratura medica più accreditata, infatti, i fattori di rischio infartuale sono sicuramente il fumo di tabacco, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito, la dislipidemia e la sedentarietà ed i naturali processi di restringimento vasale quali l'aterosclerosi. Quando ciò accade i processi infiammatori possono determinare trombi, ulcerazioni o emorragie all'interno della parete vasale, causando ischemie o necrosi dell'area (infarto del miocardio). Quanto ai fattori emotivi e agli stress fisici, essi possono rivestire un ruolo concausale soltanto se, attraverso la creazione di spasmi intensi e protratti dell'arteria, la rottura e l'emorragia della placca o il repentino aumento della pressione arteriosa, aumentano l'ostruzione vasale dando origine all'ischemia o all'infarto. Ma ciò avviene, di norma, solo in condizioni di intensa e protratta emotività (come per un grave incidente, per una situazione di pericolo o di eccitamento estremo) oppure per un vigoroso e inusuale sforzo fisico in stretto rapporto temporale con l'evento clinico. In condizioni di normalità, invece, quando i fattori emotivi e gli stress psichici sono in rapporto con la comune attività lavorativa, anche se connotata da particolare responsabilità, essi possono innalzare i valori pressori, ma in maniera limitata e temporanea e, comunque, non tale da comportare una ipertensione arteriosa sostenuta e, con essa, l'aterosclerosi (cfr. sul punto sentenza Corte dei Conti, 3.7.2003 n. 594/03).

Nel caso di specie, rilevati dunque gli indubbi fattori di rischio di verificazione della ischemia a carico del Palatucci, nel senso sopra precisato, questo giudice concorda con la valutazione del C.T.U. nominato che ha esaustivamente motivato su dati di fatto le proprie affermazioni.

D'altro canto la stessa C.M.O. in data 3.03.2004, al cui sfavorevole parere si richiama la parte resistente, non adduce valide e precise argomentazioni o fatti significativi del servizio, né riferisce di una esposizione a rilevanti stress psichici correlati alla specifica attività lavorativa ed al carico di lavoro, secondo quanto dedotto dal ricorrente.

Anche la consulenza di parte del dottor Mirko Massimilia dà atto della rilevanza della lesione aterosclerotica nell'etiopatogenesi delle cardiopatie, mentre la copiosa dottrina, anche relativa ad analisi statistiche citata nella relazione non appaga: invero, far dipendere la malattia dagli stress è tesi priva di sufficiente consistenza scientifica, apparendo invece maggiormente verosimile che tale patologia sia dovuta a comuni fattori di rischio di ordine genetico.

Per quel che riguarda lo stress occupazionale, quale fattore esogeno concausale efficiente e determinante, infatti, i risultati ottenuti su casistiche ormai numerosissime sono estremamente discordanti. In effetti si è dimostrato che non vi è una definita correlazione fra incidenza delle malattie cardiovascolari e tipo di attività lavorativa. Ciò si desume anche dall'osservazione fatta a livello mondiale della drastica caduta dell'incidenza della malattia aterosclerotica quando vengono corretti i suddetti fattori primari di rischio, pur persistendo, anzi, accentuandosi i fattori stressogeni legati alle attuali condizioni di vita, soprattutto nei paesi a più alto tenore di vita (1- Friedman M. e Coll: Am. Heart J. 1986; 112: 653-665. 2- Hunnk M.G.M. e Coll: The recent decline in mortality from coronary heart disease. 1980-1990. JAMA:1997; 277: 535-542). La stessa

distinzione tra individui con temperamento di tipo A (Rosenman R.H. e Friedman M: Med. Clin. North Am. 1974; 58: 269-279), caratterizzati da alta competitività, ambizione, in costante contrasto con l'ambiente circostante, e soggetti con temperamento di tipo B (definito dalla maggiore passività e dal minore contrasto con lo stress ambientale), questi ultimi meno soggetti dei primi alla cardiopatia ischemica, appare confutabile (Ragland D.R. e Brand R.J.: N. Engl. J. Med. 1988; 318: 65-69). Infatti, più di frequente, un'azione stressogena, definita cronica, è stata documentata quando alla base dell'attività lavorativa vi sia un disagio socio-economico determinato dall'incertezza della sorte occupazionale, da una posizione lavorativa precaria, da una prospettiva di probabile disoccupazione (Siegrist J. e Coll: Atherosclerosis 1988; 69: 211-218); ovverosia quando l'adempiamento degli obblighi connessi al servizio comporti disaffezione, ritmi lavorativi incongrui (vedi lavoro alle catene di montaggio), senso di insicurezza ed assenza di gratificazioni personali in condizioni di aumentato carico lavorativo, pericolosità fisica continuativa. Ancora più recentemente si è ribadito sull'impatto che il fattore stress in ambito lavorativo, rappresentato dai contrasti interpersonali ("mobbing" e "bossing"), possa avere sull'insorgenza della patologia ischemica cardiovascolare (Krantz e Coll. JAMA 2000; 283: 1800-1802). D'altro canto, può essere preso in considerazione un effetto ischemizzante acuto (Patti G. e Coll: Cardiologia 1994; 40(4): 229-234), quando possa essere documentato, in maniera incontrovertibile, che un fattore stressogeno di notevole intensità (incidenti sul lavoro, incidenti aerei, terremoti, interventi attivi anticrimine o antisommossa o antiterrorismo, ecc.) abbia agito nell'immediata vicinanza temporale dell'evento morboso. Gli ormai numerosi studi sperimentali nell'uomo hanno inoltre dimostrato che lo stress acuto può indurre ischemia miocardica, spesso silente, soltanto nei pazienti portatori di coronaropatia accertata (R. A. e Coll: N. Engl. J. Med. 1988; 318: 1005-10112).

Nel caso in esame non risulta, nel servizio prestato, alcuna delle suddette specifiche situazioni, tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante della patologia in giudizio. Né d'altronde è documentato un evento stressogeno di particolare intensità, intervenuto durante l'esplicazione di un servizio d'istituto, cronologicamente in vicinanza dell'evento acuto, ovvero la presenza, nell'ambiente di lavoro, di elementi ostili. E', invece, anamnesticamente documentata, nonché riconosciuta anche dai consulenti di parte, la presenza di almeno un fattore di rischio primario quale l'arteriosclerosi.

Ciò premesso, sulla base della documentazione sanitaria e di servizio e dei rapporti informativi agli atti, nonché delle controdeduzioni di cui alla relazione medica di parte, attentamente vagliate, questo giudice esprime il parere che le infermità dedotte in giudizio non siano dipendenti, nemmeno sotto il profilo concausale, da causa di servizio.

Questo giudice condivide, pertanto, il motivato parere espresso dal CTU, e, in difetto di elementi concreti e sufficientemente probanti, ritiene l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della causa di servizio.

Conseguentemente il ricorso, siccome giuridicamente infondato, deve essere respinto.

3. Sulle spese processuali.

Sussistono giusti motivi, alla luce della obiettiva opinabilità della materia, per compensare le spese legali, salvo quelle di espletamento della CTU che vanno poste a carico della parte resistente, anche in ragione della gravità del quadro clinico, come incontestatamente riconosciuto dal CTU.

POM

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del G.M., Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2007 del R.G.A.C., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:

1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento della pensione privilegiata per avere giurisdizione la Corte dei conti;
2. rigetta per il resto il ricorso.
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese della consulenza tecnica di ufficio che si liquidano in € 200,00, oltre IVA ed oneri di legge, come da separato decreto.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, li 14.10.2010


Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Gerardina Guglielmo

2435/10
6



28.10.2010



Il G.M.
il C.G.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. Micucci Vladimiro, nato a Roma il 30.09.1947, matr.n.6308.

Oggetto della spesa: interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.571703 del 25.07.2012 (prat.n.312/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2102 della Corte di Appello di Napoli - Sez.Lav. - depositata il 27.04.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monetti Francesco in forma esecutiva in data 12.07.2012.

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro – in accoglimento del gravame proposto dal dipendente in epigrafe meglio specificato e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.3539/2008 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, ha condannato l'appellata Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante sig. Micucci Vladimiro, *anche*, degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art.16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 01.01.1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza.

La Corte ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese del grado di giudizio in argomento. Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, copia dell'atto di precetto notificato in data 14.02.2014 a questa Amministrazione Regionale, ad istanza degli eredi di Micucci Vladimiro in virtù della sentenza n. 2102 della Corte di Appello di Napoli;

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(punto 3 del dispositivo)

- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301880 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola precisando, altresì, che nel quantificare le somme in argomento sono stati "detratti gli interessi calcolati in esecuzione della Sentenza n.3539/2008 del Tribunale di Napoli - pari ad euro 1.285,07 già liquidati al dipendente in epigrafe in esecuzione del D.D.n.463 del 02.10.2008 di Codesto Settore". Inoltre, si legge ancora in detta nota, che "Sulla differenza pari ad euro 2.789,33 da liquidare al dipendente vanno calcolati e aggiunti gli ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo, così come riconosciuto in primo grado e riconfermato nella Sentenza d'Appello, che ammontano ad euro 355,50 (alla data del 25/07/2014);
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2102, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

TOTALE DEBITO

€ 4.429,90

Ex dipendente sig. Micucci Vladimiro, matr.n.6308.

- Interessi legali su crediti maturati dal 01/01/1994 al 31/07/2001 fino al 27/03/2003 € 3.851,12
- Maggior danno su crediti maturati dal 01/01/1995 al 31/07/2001 fino al 27/03/2003 € 223,28
- Interessi legali su interessi maturati al 25/07/2014 € 355,50

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Scheda debiti fuori bilancio Micucci

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(punto 3 del dispositivo)

- nota prot.n. 571703 del 25.07.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2102, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO AREA 04 - SETTORE 01

07 A.G.C. Affari Generali,
 Gestione e Formazione del
 Personale, Organizzazione
 e metodo
 Via S.Lucia 81
 80132 - NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0571703 25/07/2012

Settore Contenzioso Civile e Penale

Ministero della Giustizia - Direzione Generale del Personale, Organizzazione e Metodo

Classificazione 411



312/2012 cc

N. Pratica:

Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lavoro n. 2102/2012
MICUCCI VLADIMIRO

ok

Settore 04
27/7
^

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito, oltre all'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/91, sulle differenze retributive maturate dall' 1/1/1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con compesazione delle spese del grado di appello.

[Signature]
 Avv. Luongo Tel. 081 7963768

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Niceforo - *[Signature]*

Det. D'Amico
Det. Corone
Det. Di Leo

*Chi ha esposto
 per la sentenza? *[Signature]**

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via S. Brigida, 68 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081 5529254
Via Sistina, 121 - 00187 Roma
Tel./Fax 06 47818444

3121

SENT. N. 2102/012
R. G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

11985
12 LUG 2012
LUG 2012
COURT OF APPEALS OF THE REGION OF CAMPANIA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
UFFICIO POSTALE
PAL. SEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- 1. dr. Umberto Marconi Presidente
- 2. dr.ssa Giovanna Maria Rossi Consigliere
- 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.

2102/12

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 aprile 2012 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. N. 984 /2009 R.G. del Ruolo Generale Sezione Lavoro

TRA

MICUCCI VLADIMIRO elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

COURT OF APPEALS OF THE REGION OF CAMPANIA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
15 LUG 2012
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Appellante

E

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t. della Giunta Regionale rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per Notaio Cimmino (Rep. 35093) dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81 Palazzo della Regione

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 4.5.2006 l'appellante indicato in epigrafe, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto nel maggio 2003 l'importo indicato in ricorso a titolo di differenze retributive per il periodo

dal 1°/1/1994 al 31 luglio 2001 (cfr. CUD 2004 allegato), senza interessi e rivalutazione monetaria, chiese la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto con vittoria di spese.

Il giudice adito con sentenza pronunciata il 5.2.2008 e depositata in pari data, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001; accolse quindi parzialmente la domanda principale condannando la Regione al pagamento degli interessi legali maturati dal **30.7.2011** al **31.5.2003** da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto, oltre gli interessi maturati successivamente a far data dalla domanda giudiziale, compensando per metà le spese di lite e condannando la Regione al pagamento del residuo liquidato in € 400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.2.2009 il ricorrente ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, ha censurato l'accoglimento solo parziale della domanda, lamentando in particolare la fissazione della decorrenza degli accessori (interessi) in corrispondenza con il provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto il credito piuttosto che, come dovuto, dalla data di maturazione del credito stesso.

Quindi, nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, sollecitando anche la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego, l'appellante in via gradata ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione relativamente alle differenze retributive.

Infine, ha censurato la parziale compensazione delle spese, liquidate a suo avviso in misura non congrua.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.

La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 1°/7.98; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ha ribadito infine l'applicabilità della regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

1. Esaminando preliminarmente le eccezioni sollevate dalla Regione in ordine alla giurisdizione deve rilevarsi che la stessa non può essere più vagliata in questa sede. La questione infatti, sebbene già sollevata in primo grado e riproposta nella memoria di costituzione davanti a questa Corte, tuttavia non è stata introdotta nella forma dell'appello incidentale. Sul punto ritiene il collegio di aderire, in conformità con precedenti decisioni di questa Corte, all'orientamento della Corte di Cassazione S.U. che con ordinanza in data 16.10.2008 ha chiarito che "la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della stessa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio della rilevabilità di ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e non applicabilità dell'art 346 c.p.c. (riferibile invece a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome o interne al capo di domanda deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente motivate e respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 co 2 c.p.c., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse una presunzione di acquiescenza".

2. Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui il proprio esso appellante, trasferito nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel maggio 2003 erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette. In proposito la Regione, nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato il fatto con particolare riguardo alla causale degli arretrati richiesti ed al periodo di riferimento oltre che ai contenuti ed alla data della predetta delibera, ma aveva articolato la propria difesa in diritto, quanto alla maturazione e quindi alla decorrenza del credito al provvedimento dell'Amministrazione di ricostruzione della carriera che, seppure disponendo l'inquadramento con effetto retroattivo, ha natura costitutiva della nuova posizione e non può attribuire il diritto a percepire retroattivamente gli emolumenti in questione.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'aver il ricorrente conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel maggio 2003 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al

corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che compete la liquidazione degli accessori (interessi) dal **1.1.94 - data di maturazione del credito.**

3. Non può però essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art.16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il **1.1.95** e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti è la norma dell'art.22 della legge 724/94, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

4. Da ultimo deve respingersi la censura rivolta al governo delle spese di lite.

Quanto, infatti, alla disposta compensazione parziale deve osservarsi che la domanda del dipendente è stata accolta solo in parte mentre, per quanto riguarda la conformità alla tariffa professionale delle somme liquidate per il residuo deve rilevarsi che l'appellante si è lamentato genericamente della "misura non congrua" di tale liquidazione senza indicare neppure la sola somma totale asseritamente spettante né tantomeno addurre violazione dei minimi tariffari (specificando analiticamente le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti) né allegare alcuna notula sicché risulta preclusa a questa Corte la verifica di eventuali violazioni (in tal senso Cass. Sez. L n.8543 del 22/6/2001).

E comunque rileva la Corte che applicandosi presumibilmente lo scaglione relativo alle cause di valore inferiore ad € 5.200,00 (vertendo in ipotesi di richiesta di soli accessori, nei limiti sopra precisati, per una sorta capitale lorda di € 30.442,84) gli onorari sono i seguenti:

- studio controversia € 80,00;
- atto introduttivo € 70,00
- assistenza a due udienze € 50

Per un totale di € 200,00, non risultando svolta alcuna discussione.

Per i diritti, esaminando le voci principali desumibili dagli atti anche presuntivamente e facendo riferimento allo scaglione fino ad € 5.200,00

si ottiene il seguente risultato

- posizione archivio = € 52,00
- disamina = € 13,00
- redazione atto introduttivo = € 52,00
- collazione atto introduttivo = € 13,00
- autentica firma = € 13,00
- formazione fascicolo = € 13,00
- iscrizione causa a ruolo = € 13,00
- ritiro copia ricorso e decreto = € 13,00
- esame decreto fissazione udienza = € 13,00

- richiesta notifica ricorso = € 13,00
- ritiro ricorso notificato = € 13,00
- esame notifica = € 13,00
- esame comparsa di controparte = € 26,00
- partecipazione a 2 udienza = € 52,00
- precisazione conclusioni = € 52,00

per un totale di € 364,00.

Ne consegue pertanto, tenuto conto della compensazione per metà, che i minimi tariffari sono stati rispettati, considerato che l'ammontare totale computato come sopra è pari ad € 564,00 ed il totale liquidato dal Giudice è pari ad € 800,00.

L'appello dunque può essere solo parzialmente accolto e la sentenza riformata nei limiti esposti in motivazione, confermandosi nel resto, anche con riguardo al governo delle spese.

Le spese di lite del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti considerato sia il modesto valore economico delle pretese vantate in questa sede sia il fatto che la censura del dipendente quanto al cumulo degli accessori è risultata fondata soltanto con riferimento all'eventuale maggior danno da ritardato pagamento: quest'ultimo non è stato neppure quantificato da parte appellante e potrebbe anche risultare, in concreto, non esistente.

PQM

La Corte, così provvede:

in accoglimento del gravame per quanto di ragione, condanna la Regione Campania anche al pagamento in favore degli appellanti degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 1.1.95 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza;


Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli il 12.4.2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Francesco Bonaventura Amorelli



CORTE APPELLI NAPOLI
Sezione Terza

SENTENZA N. 2102/12

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che, su loro richieste ed a chiunque spetti di merito, in esecuzione di quanto stabilito al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Uffici della Forza Pubblica di concedere l'arresto, quando siano legalmente richiesti.

La presente copia è stata consegnata in 6 esemplari, conforme al suo originale ed in forza dell'art. 107 del Regolamento di Procedura a richiesta di

AVV. MONETTI Eneo ~~Avvocato~~ ~~Avvocato~~
- 6 GIU 2012

Napoli.....

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

La presente copia è stata consegnata in 6 esemplari, conforme al suo originale ed in forza dell'art. 107 del Regolamento di Procedura a richiesta di

Napoli..... - 6 GIU 2012

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

TERESA LUCH VON HOHENFRIESEN

17 LUG 2012

TRIBUNALE GIUDIZIARIO
DI NAPOLI
UFFICIALE D'UFFICIO
Albano De Luca



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. Romeo Antonio, nato a Napoli il 02.11.1933, matr.n.6398.

Oggetto della spesa: interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.571723 del 25.07.2012 (prat.n.313/2012 CC/Av.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2101 della Corte di Appello di Napoli - Sez.Lav. - depositata il 27.04.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monetti Francesco in forma esecutiva in data 12.07.2012.

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - in parziale accoglimento del gravame proposto dal dipendente in epigrafe meglio specificato e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.3534/2008 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, ha condannato l'appellata Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante sig.Romeo Antonio, *anche*, degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art.16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 01.01.1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza.

La Corte ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese del grado di giudizio in argomento.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(punto 3 del dispositivo)

more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301877 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola precisando, altresì, che nel quantificare le somme in argomento sono stati "detratti gli interessi calcolati in esecuzione della Sentenza n.3534/2008 del Tribunale di Napoli - pari ad euro 409,56 già liquidati al dipendente in epigrafe in esecuzione del D.D.n.463 del 02.10.2008 di Codesto Settore". Inoltre, si legge ancora in detta nota, che "Sulla differenza pari ad euro 1.889,28 da liquidare al dipendente vanno calcolati e aggiunti gli ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo, così come riconosciuto in primo grado e riconfermato nella Sentenza d'Appello, che ammontano ad euro 192,82 (alla data del 25/07/2014);
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2101, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

€ 2.539,63

TOTALE DEBITO

Ex dipendente sig. Romeo Antonio, matr.n.6398.

- Interessi legali su crediti maturati dal 01/01/1994 al 31/07/2001 fino al 20/12/2002 € 2.298,72
- Maggior danno su crediti maturati dal 01/01/1995 al 30/06/1997 fino al 20/12/2002 € 0,12
- Interessi legali su interessi maturati al 25/07/2014 € 240,79

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.571723 del 25.07.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2101, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

07 A.G.C. Affari Generali,
 Gestione e Formazione del
 Personale, Organizzazione
 e metodo

Via S.Lucia 81
 80132 - NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

OK

Settore 04
27/7
1

Prot. 2012. 0571723 25/07/2012

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnataria : A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org ne e

Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: 313/2012 cc

Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lavoro n. 2101/2012

ROMEO ANTONIO

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito, oltre all'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/91, sulle differenze retributive maturate dall' 1/1/1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con compesazione delle spese del grado di appello.

Avv. Luongo Tel.081/7963768

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Niceforo -

Dott. D'Amico
Dott. Corrao
Dott. De F. P.

Pa. Jone di pros.
MICUCCI ?
17

3121

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via S. Brigida, 68 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081 5529254
Via Sistina, 121 - 00187 Roma
Tel./Fax 06 47818444

R. G. N. _____
CRON. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U. G. C. DI SETTORE DI
12 LUG 2012
10. LUG. 2012

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. dr. Umberto Marconi | Presidente |
| 2. dr.ssa Giovanna Maria Rossi | Consigliere |
| 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli | Consigliere rel. |

h p r s h

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 aprile 2012 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. N. 982 /2009 R.G. del Ruolo Generale Sezione Lavoro

TRA

ROMEO ANTONIO elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Appellante

E

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t. della Giunta Regionale rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per Notaio Cimmino (Rep. 35093) dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81 Palazzo della Regione

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 1.5.2006 l'appellante indicato in epigrafe, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, preteso di essere stato

10

inquadrate nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto nel maggio 2003 l'importo indicato in ricorso a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1°/1/1994 al 31 luglio 2001 (cfr. CUD 2004 allegato), senza interessi e rivalutazione monetaria, chiese la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto con vittoria di spese.

Il giudice adito con sentenza pronunciata il 5.2.2008 e depositata in pari data, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001; accolse quindi parzialmente la domanda principale condannando la Regione al pagamento degli interessi legali maturati dal **30.7.2011 al 31.5.2003** da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto, oltre gli interessi maturati successivamente a far data dalla domanda giudiziale, compensando per metà le spese di lite e condannando la Regione al pagamento del residuo liquidato in € 400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.2.2009 il ricorrente ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, ha censurato l'accoglimento solo parziale della domanda, lamentando in particolare la fissazione della decorrenza degli accessori (interessi) in corrispondenza con il provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto il credito piuttosto che, come dovuto, dalla data di maturazione del credito stesso.

Quindi, nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, sollecitando anche la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego, l'appellante in via gradata ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione relativamente alle differenze retributive.

Infine, ha censurato la parziale compensazione delle spese, liquidate a suo avviso in misura non congrua.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.

La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 1°/7/98; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ha addotto infine l'applicabilità della regola del diritto di cumulo tra interessi e

rivalutazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

1. Esaminando preliminarmente le eccezioni sollevate dalla Regione in ordine alla giurisdizione deve rilevarsi che la stessa non può essere più vagliata in questa sede. La questione infatti, sebbene già sollevata in primo grado e riproposta nella memoria di costituzione davanti a questa Corte, tuttavia non è stata introdotta nella forma dell'appello incidentale. Sul punto ritiene il collegio di aderire, in conformità con precedenti decisioni di questa Corte, all'orientamento della Corte di Cassazione S.U. che con ordinanza in data 16.10.2008 ha chiarito che "la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della stessa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio della rilevabilità di ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e non applicabilità dell'art 346 c.p.c. (riferibile invece a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome o interne al capo di domanda deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente motivate e respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 co 2 c.p.c., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse una presunzione di acquiescenza".

2. Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui il proprio esso appellante, trasferito nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel maggio 2003 erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette. In proposito la Regione, nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato il fatto con particolare riguardo alla causale degli arretrati richiesti ed al periodo di riferimento oltre che ai contenuti ed alla data della predetta delibera, ma aveva articolato la propria difesa in diritto, quanto alla maturazione e quindi alla decorrenza del credito al provvedimento dell'Amministrazione di ricostruzione della carriera che, seppure disponendo l'inquadramento con effetto retroattivo, ha natura costitutiva della nuova posizione e non può attribuire il diritto a percepire retroattivamente gli emolumenti in questione.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'aver il ricorrente conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel maggio 2003 l'importo

indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che compete la liquidazione degli accessori (interessi) dal **1.1.94 - data di maturazione del credito.**

3. Non può però essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corrisponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicché, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art.16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il **1.1.95** e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti è la norma

dell'art.22 della legge 724/94, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

4. Da ultimo deve respingersi la censura rivolta al governo delle spese di lite.

Quanto, infatti, alla disposta compensazione parziale deve osservarsi che la domanda del dipendente è stata accolta solo in parte mentre, per quanto riguarda la conformità alla tariffa professionale delle somme liquidate per il residuo deve rilevarsi che l'appellante si è lamentato genericamente della "misura non congrua" di tale liquidazione senza indicare neppure la sola somma totale asseritamente spettante né tantomeno addurre violazione dei minimi tariffari (specificando analiticamente le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti) né allegare alcuna notula sicché risulta preclusa a questa Corte la verifica di eventuali violazioni (in tal senso Cass. Sez. L n.8543 del 22/6/2001).

E comunque rileva la Corte che applicandosi presumibilmente lo scaglione relativo alle cause di valore inferiore ad € 5.200,00 (vertendo in ipotesi di richiesta di soli accessori, nei limiti sopra precisati, per una sorta capitale lorda di € 9.803,83) gli onorari sono i seguenti:

- studio controversia € 80,00;
- atto introduttivo € 70,00
- assistenza a due udienze € 50

Per un totale di € 200,00, non risultando svolta alcuna discussione.

Per i diritti, esaminando le voci principali desumibili dagli atti anche presuntivamente e facendo riferimento allo scaglione fino ad € 5.200,00

si ottiene il seguente risultato

- posizione archivio = € 52,00
- disamina = € 13,00
- redazione atto introduttivo = € 52,00
- collazione atto introduttivo = € 13,00
- autentica firma = € 13,00
- formazione fascicolo = € 13,00
- scrittura causa a ruolo = € 13,00
- altro copia ricorso e decreto = € 13,00

- esame decreto fissazione udienza = € 13,00
- richiesta notifica ricorso = € 13,00
- ritiro ricorso notificato = € 13,00
- esame notifica = € 13,00
- esame comparsa di controparte = € 26,00
- partecipazione a 2 udienza = € 52,00
- precisazione conclusioni = € 52,00

per un totale di € 364,00.

Ne consegue pertanto, tenuto conto della compensazione per metà, che i minimi tariffari sono stati rispettati, considerato che l'ammontare totale computato come sopra è pari ad € 564,00 ed il totale liquidato dal Giudice è pari ad € 800,00.

L'appello dunque può essere solo parzialmente accolto e la sentenza riformata nei limiti esposti in motivazione, confermandosi nel resto, anche con riguardo al governo delle spese.

Le spese di lite del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti considerato sia il modesto valore economico delle pretese vantate in questa sede sia il fatto che la censura del dipendente quanto al cumulo degli accessori è risultata fondata soltanto con riferimento all'eventuale maggior danno da ritardato pagamento: quest'ultimo non è stato neppure quantificato da parte appellante e potrebbe anche risultare, in concreto, non esistente.

PQM

La Corte, così provvede:

in accoglimento del gravame per quanto di ragione, condanna la Regione Campania anche al pagamento in favore degli appellanti degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 1.1.95 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza;


Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli il 12.4.2012

Il Consigliere estensore

Francesco R. C...

Il Presidente



C.O. ...
Sezione ...

SENT. N. 2501/12

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al ~~Publico~~ Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Uffici della ~~Forza~~ Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. ~~La presente copia~~ 6 ~~è~~ conforme al suo ~~Originale~~ ed in forza esecutiva di ~~mezza~~ a richiesta di ~~Avv.~~ CONSELI F. NEO

Napoli - 6 GIU 2012

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

La presente copia è valida in forza di ...

Napoli - 6 GIU 2012

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

7.1. 12 LUG 2012
CORTE D'APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberta De Luca



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. Cicia Paolo, nato a Napoli il 06.11.1934, matr.n.6121.

Oggetto della spesa: interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.571685 del 25.07.2012 (prat.n.311/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2100 della Corte di Appello di Napoli - Sez.Lav. - depositata il 27.04.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monetti Francesco in forma esecutiva in data 12.07.2012.


La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - in parziale accoglimento del gravame proposto dal dipendente in epigrafe meglio specificato e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.3538/2008 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, ha condannato l'appellata Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante sig.Cicia Paolo, *anche*, degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art.16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 01.01.1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza.


La Corte ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese del grado di giudizio in argomento.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta

Scheda debiti fuori bilancio Cicia


pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(punto 3 del dispositivo)

- all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
 - Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301880 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola precisando, altresì, che nel quantificare le somme in argomento sono stati "detratti gli interessi calcolati in esecuzione della Sentenza n.3539/2008 del Tribunale di Napoli - pari ad euro 1.394,07 già liquidati al dipendente in epigrafe in esecuzione del D.D.n.463 del 02.10.2008 di Codesto Settore". Inoltre, si legge ancora in detta nota, che "Sulla differenza pari ad euro 3.108,11 da liquidare al dipendente vanno calcolati e aggiunti gli ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo, così come riconosciuto in primo grado e riconfermato nella Sentenza d'Appello, che ammontano ad euro 396,13 (alla data del 25/07/2014);
 - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

.La U.O.D. 04 con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto a richiedere alla U.O.D. 07, Trattamento Economico, l'aggiornamento degli interessi legali e maggior danno sulle somme riconosciute in sentenza (già calcolati dalla predetta Struttura alla data del 27/11/2012 e comunicati all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n. 694270 del 24/09/2012);

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2100, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

€ 4.901,31

TOTALE DEBITO

Ex dipendente sig. Cicia Paolo, matr.n.6121.

- Interessi legali su crediti maturati dal 01/01/1994 al 31/07/2001 fino al 27/03/2003 € 4.256,92
- Maggior danno su crediti maturati dal 01/01/1995 al 31/07/2001 fino al 27/03/2003 € 248,26
- Interessi legali su interessi maturati al 25/07/2014 € 396,13

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(punto 3 del dispositivo)

- nota prot.n. 571685 del 25.07.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2100, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

07 A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione
e metodo
Via S.Lucia 81
80132 - NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0571685 25/07/2012

Attività : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : R.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org. no ...

Classifica : 4.1.1.



ok

Settore 04

27/7

N. Pratica: 311/2012 cc
Oggetto: ~~Sentenza della Corte di Appello di Napoli -
Sez. Lavoro n. 2100/2012~~
CICIA PAOLO

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito, oltre all'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/91, sulle differenze retributive maturate dall' 1/1/1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con compesazione delle spese del grado di appello.

Avv. Luongo Tel. 081 7963768

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Dr. D'Antonio
Dr. Luongo
Dr. R. R. R.

25.7.2012
A

~~cc 311/12~~

cc 311/12 A.V. LUONGO

SENT. N. 2100/012

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via S. Brigida, 68 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081 5529254
Via Sistina, 121 - 00187 Roma
Tel./Fax 06 47818444

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

R. G. N.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ALTA GIURISDIZIONE
13 LUG. 2012
11388
UFFICIO UNICO INFORMATICA POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
P.zza S. Lucia, 81

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- 1. dr. Umberto Marconi Presidente
- 2. dr.ssa Giovanna Maria Rossi Consigliere
- 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.

h 2253

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 aprile 2012 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. N. 983 /2009 R.G. del Ruolo Generale Sezione Lavoro

TRA

CICIA PAOLO elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Appellante

E

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t. della Giunta Regionale rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per Notaio Cimmino (Rep. 35093) dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81 Palazzo della Regione

16 LUG. 2012
Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 4.5.2006 l'appellante indicato in epigrafe, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, prenesso di essere stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto nel maggio 2003 l'importo indicato in ricorso a titolo di differenze contributive per il periodo

[Handwritten signature]

dal 1°/1/1994 al 31 luglio 2001 (cfr. CUD 2004 allegato), senza interessi e rivalutazione monetaria, chiese la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto con vittoria di spese.

Il giudice adito con sentenza pronunciata il 5.2.2008 e depositata in pari data, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001; accolse quindi parzialmente la domanda principale condannando la Regione al pagamento degli interessi legali maturati dal 30.7.2011 al 31.5.2003 da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto, oltre gli interessi maturati successivamente a far data dalla domanda giudiziale, compensando per metà le spese di lite e condannando la Regione al pagamento del residuo liquidato in € 400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.2.2009 il ricorrente ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, ha censurato l'accoglimento solo parziale della domanda, lamentando in particolare la fissazione della decorrenza degli accessori (interessi) in corrispondenza con il provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto il credito piuttosto che, come dovuto, dalla data di maturazione del credito stesso.

Quindi, nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, sollecitando anche la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego, l'appellante in via gradata ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione relativamente alle differenze retributive.

Infine, ha censurato la parziale compensazione delle spese, liquidate a suo avviso in misura non congrua.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.

La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 1°/7/98; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ha ribadito infine l'applicabilità della regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

1. Esaminando preliminarmente le eccezioni sollevate dalla Regione in ordine alla giurisdizione deve rilevarsi che, la stessa non può essere più vagliata in questa sede. La questione infatti, sebbene già sollevata in primo grado e riproposta nella memoria di costituzione davanti a questa Corte, tuttavia non è stata introdotta nella forma dell'appello incidentale. Sul punto ritiene il collegio di aderire, in conformità con precedenti decisioni di questa Corte, all'orientamento della Corte di Cassazione S.U. che con ordinanza in data 16.10.2008 ha chiarito che "la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della stessa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio della rilevabilità di ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e non applicabilità dell'art 346 c.p.c. (riferibile invece a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome o interne al capo di domanda deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente motivate e respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 co 2 c.p.c., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse una presunzione di acquiescenza".

2. Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui il proprio esso appellante, trasferito nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel maggio 2003 erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette. In proposito la Regione, nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato il fatto con particolare riguardo alla causale degli arretrati richiesti ed al periodo di riferimento oltre che ai contenuti ed alla data della predetta delibera, ma aveva articolato la propria difesa in diritto, quanto alla maturazione e quindi alla decorrenza del credito al provvedimento dell'Amministrazione di ricostruzione della carriera che, seppure disponendo l'inquadramento con effetto retroattivo, ha natura costitutiva della nuova posizione e non può attribuire il diritto a percepire retroattivamente gli emolumenti in questione.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'aver il ricorrente conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel maggio 2003 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al

corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che compete la liquidazione degli accessori (interessi) dal **1.1.94 - data di maturazione del credito.**

3. Non può però essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art.16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il **1.1.95** e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti è la norma dell'art.22 della legge 724/94, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

4. Da ultimo deve respingersi la censura rivolta al governo delle spese di lite.

Quanto, infatti, alla disposta compensazione parziale deve osservarsi che la domanda del dipendente è stata accolta solo in parte mentre, per quanto riguarda la conformità alla tariffa professionale delle somme liquidate per il residuo deve rilevarsi che l'appellante si è lamentato genericamente della "misura non congrua" di tale liquidazione senza indicare neppure la sola somma totale asseritamente spettante né tantomeno addurre violazione dei minimi tariffari (specificando analiticamente le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti) né allegare alcuna notula sicché risulta preclusa a questa Corte la verifica di eventuali violazioni (in tal senso Cass. Sez. L n.8543 del 22/6/2001).

E comunque rileva la Corte che applicandosi presumibilmente lo scaglione relativo alle cause di valore inferiore ad € 5.200,00 (vertendo in ipotesi di richiesta di soli accessori, nei limiti sopra precisati, per una sorta capitale lorda di € 29.926,84) gli onorari sono i seguenti:

- studio controversia € 80,00;
- atto introduttivo € 70,00
- assistenza a due udienze € 50

Per un totale di € 200,00, non risultando svolta alcuna discussione.

Per i diritti, esaminando le voci principali desumibili dagli atti anche presuntivamente e facendo riferimento allo scaglione fino ad € 5.200,00

si ottiene il seguente risultato

- posizione archivio = € 52,00
- disamina = € 13,00
- redazione atto introduttivo = € 52,00
- collazione atto introduttivo = € 13,00
- autentica firma = € 13,00
- formazione fascicolo = € 13,00
- iscrizione causa a ruolo = € 13,00
- ritiro copia ricorso e decreto = € 13,00
- esame decreto fissazione udienza = € 13,00

- richiesta notifica ricorso = € 13,00
- ritiro ricorso notificato = € 13,00
- esame notifica = € 13,00
- esame comparsa di controparte = € 26,00
- partecipazione a 2 udienza = € 52,00
- precisazione conclusioni = € 52,00

per un totale di € 364,00.

Ne consegue pertanto, tenuto conto della compensazione per metà, che i minimi tariffari sono stati rispettati, considerato che l'ammontare totale computato come sopra è pari ad € 564,00 ed il totale liquidato dal Giudice è pari ad € 800,00.

L'appello dunque può essere solo parzialmente accolto e la sentenza riformata nei limiti esposti in motivazione, confermandosi nel resto, anche con riguardo al governo delle spese.

Le spese di lite del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti considerato sia il modesto valore economico delle pretese vantate in questa sede sia il fatto che la censura del dipendente quanto al cumulo degli accessori è risultata fondata soltanto con riferimento all'eventuale maggior danno da ritardato pagamento: quest'ultimo non è stato neppure quantificato da parte appellante e potrebbe anche risultare, in concreto, non esistente.

PQM

La Corte, così provvede:

in accoglimento del gravame per quanto di ragione, condanna la Regione Campania anche al pagamento in favore degli appellanti degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 1.1.95 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza;

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.


Così deciso in Napoli il 12.4.2012

Il Consigliere estensore

Francesca Romana Cincione

Il Presidente

[Signature]



~~STAMPATO~~ **STATE GI APPELLO**
~~Controversie di diritto Civile~~

SENT. N. 2100/12

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta da n. 6 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di
Avv. BONETTI FRANCESCO Procuratore/~~Amministratore~~

Napoli - 6 GIU 2012

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

F.to: _____

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data _____

Napoli - 6 GIU 2012

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

CORTE DI NAPOLI
presentato atto ad esec
presentato in numero di copia man
del presente atto in originale dagli

Teresa Luch Von Hohenfriesen

14 LUG 2012

CORTE DI NAPOLI
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C
Alberto Di Luca



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA .

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra Di Fiore Liliana, nata a Napoli il 01.06.1963, matr.n.16841.

Avvocato: Turrà' Sergio, Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli.

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio e oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.62925 del 28.01.2013 (prat.n.1502/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.27695 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 07.11.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'Avv.Turrà' Sergio in forma esecutiva in data 12.12.2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, delle differenze retributive pari ad € 12.098,74, parametricate alla VII qualifica funzionale a decorrere dal 18.04.1990 di cui al DPR 347/83 e DPR 333/90, così' come meglio specificato in parte motiva, oltre ai soli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00 per diritti e onorari con attribuzione al procuratore antistatario avv.Turrà' Sergio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale in data 23/04/2013, ad istanza dell' Avv. Turrà Sergio e della dipendente Sig.ra Di Fiore Liliana in virtù della sentenza n. 27695 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 563853 del 02.08.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv Turrà Sergio e della predetta dipendente in virtù della sentenza summenzionata.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 319506 del 09.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.27695 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 07.11.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.12.2012.

TOTALE DEBITO

€ 23.672,07

Dipendente sig.ra Di Fiore Liliana, matr.n.16841.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive € 12.098,74
- Interessi legali maturati al 27/08/2014 € 6.284,66
- sub totale € 18.383,40
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 3.766,11
- Competenze legali avv. Turrà Sergio € 1.522,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e contrattati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.62925 del 28.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.27695 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 07.11.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.12.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI,
GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,
STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81
80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0062925 28/01/2013

Attivita': Contenzioso Civile e Penale

Assegnataria: A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne u...

Classifica: 4.1.1.



N. Pratica: CC 1502/10

Oggetto: Trasmissione sentenza n.27695/12 resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Di Fiore Liliana

*Scelto
28/1/13*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

*D'Acquario
Carzera
De Falco
28/1/13
H*

2 copie Es. proc.
2 copie Es. atr

27695

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO TURRÀ
Patrocinio Merito: Superiori
Avv. SABRINA TURRÀ
NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24
Tel./Fax 081 551 53 54

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.



Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice unico del lavoro di ^{11/2173 N. 533} ~~Maria Gallo~~, all'udienza del 7.11.2012, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale, nel giudizio iscritto al n. RG 4814/2010 Lavoro;

tra

DI FIORE LILIANA rapp.ta e dif.sa dall'avv.to SERGIO TURRÀ, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, Via G. Sanfelice n. 24 giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.ALBA DI LASCIO con la quale è elett.te dom.ta in Napoli, alla via S.Lucia n. 81 giusta procura generale alleliti per notaio Cimmino rep. N. 35093;

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 4.2.2010 la ricorrente adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento di € 12.098,74, oltre interessi legali, quali somme scaturenti dal suo re inquadramento nella VII qualifica funzionale di cui al DPR 347/83 e DPR 333/90 con effetti fin dal 18.4.1990.

Deduceva a sostegno della propria richiesta che fin dall'immissione in servizio, nel ruolo speciale ad esaurimento, VI qualifica funzionale, aveva svolto mansioni rispondenti alla VII qualifica; che detto inquadramento le era stato poi riconosciuto, con decreto n. 1505 del 28.8.2001, ma ai soli fini giuridici, dalla data di assunzione in servizio. Rivendicava, pertanto, il corrispettivo trattamento economico della VII qualifica funzionale medesima decorrenza.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.B.C. AVVOCATURA
3 DIC. 2012
SETTORI CONTENZIOSI
CIVILE E PENALE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.B.C. AVVOCATURA
18/12/2012
UFFICIO RICESSIONE POSTA
RICEZIONI ATTI GIUDIZIARI
Napoli - via S. Lucia, 81

1502/10
M. Gallo
D. Lascio

33161

Si costituiva la Regione Campania che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito G.O. per parte del periodo in giudizio ; nel merito , contestando la fondatezza della tesi avversa, chiedeva il rigetto della domanda .

All'odierna udienza, depositate note difensive, il giudice decideva la causa pronunciando sentenza contestuale , di cui dava lettura .

Appare infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del GO posto che il provvedimento di reinquadramento della ricorrente è stato realizzato con decreto n. 1505 del 28.8.2001 per cui è con riferimento a quella data - successiva al luglio 1998 - che deve verificarsi ed affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto .

Non appare convincente la tesi della convenuta amministrazione regionale laddove sostiene che " gli effetti economici del re inquadramento decorrono dalla data di effettivo espletamento delle mansioni riferite alla nuova qualifica" . L'assunto, infatti, contrasta con l'avvenuta assegnazione della superiore qualifica funzionale fin dall'immissione in servizio della ricorrente (18.4.1990) . Deve , infatti, rimarcarsi come le mansioni della ricorrente , nel corso degli anni, non abbiano subito alcuna variazione qualitativa . Del resto, come affermato dalla medesima amministrazione , l'inquadramento è stato riconosciuto per conformarsi al contenuto delle note del Ministero della Protezione Civile , all'Ordinanza dello stesso Ministero n. 1672/89 , con le quali si stabiliva che gli assunti con contratto o convenzione per le esigenze post-terremoto dovessero essere inquadrati nei ruoli dell'ente nelle stesse qualifiche riconosciute agli altri dipendenti, tenendo conto delle mansioni conferite con l'originaria convenzione e del titolo di studio.

In tal modo alla ricorrente si è attribuita la VII qualifica funzionale .

Orbene , se detta qualifica è stata assegnata alla stregua delle mansioni assegnate, evidentemente , a quella specifica attività



lavorativa corrispondeva anche un trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza .

Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti , secondo la quantificazione operata in ricorso . I conteggi allegati, infatti, non sono stati oggetto di contestazioni analitiche e pertanto vanno condivisi e fatti propri dal giudicante. Sulle somme individuate competono i soli interessi legali dalla maturazione e fino al saldo .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 12.098,74 oltre ai soli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo ;
- 2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1200,00 per diritti e onorari da attribuirsi.

Napoli, 7.11.2012

Il Giudice del Lavoro
dr. Maria Gallo

IL FUNZIONARIO
PUBBLICAZIONE
ELETTRONICA

Tribunale di Napoli
Sezione di competenza
Il sottoscritto ha ricevuto una copia del presente decreto di stato
pronunciato e reso pubblica all'udienza del 8/11/12
Napoli, 8/11/12

REQUISITO DI ... DELLA LEGGE
Comitato di ... di ammissibilità
di ... del Pubblico
... Pubblica di
... del Tribunale
... esecutive
a richiesta del ...

TORRE ATTIS
[22 NOV. 2012]
IL CANCELLIERE

[22 NOV. 2012]
TELEFONO

STUDIO
Avv. S.
Patrocino
Avv. S.A.
NAPOLI - V.
Tel./Fax 081 53

**Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-
Numero 27695/2012
Dipendente Di Fiore Liliana
Avv.to Turrà Sergio**

Diritti e onorari			1.200,00
			<u>1.200,00</u>
CPA	4%	1.200,00	<u>48,00</u>
			1.248,00
IVA	22%	1.248,00	274,56
TOTALE FATTURA			<u>1.522,56</u>
RITENUTA	20%	1.200,00	240,00
NETTO A PAGARE			1.282,56



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Dipendente: sig.ra Capone Clara, nata a Olevano sul Tusciano (SA) il 05.12.1957, matr.n.13170.

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, rivalutazione monetaria e interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.0102684 dell'11.02.2013 (prat.n.772/07 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3321 del Tribunale di Salerno - Sez.Lav. - depositata il 30.06.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Capone Clara e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 26.07.2012.

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla dipendente sig.ra Capone Clara, ha dichiarato il diritto della stessa all'inquadramento nel profilo professionale di "addetto a macchine complesse", livello economico B5 e giuridico B3, ai sensi del CCNL del 31.03.1999, con decorrenza 03.03.2000.

Il Tribunale di Salerno ha, altresì, dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301904 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3321 del Tribunale di Salerno - Sez.Lav. - depositata il 30.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 26.07.2012.

TOTALE DEBITO € 2.674,84

Dipendente sig.ra Capone Clara, matr.n.13170.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive € 1.657,88
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 432,18

sub totale € 2.079,40

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 584,78

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati


ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 0102684 dell'11.02.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)*

- Sentenza n.3321 del Tribunale di Salerno - Sez.Lav. - depositata il 30.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 26.07.2012.

Napoli, 21/05/2014

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Area 7 A.G.C. DEL PERSONALE
Settore 04 SETTORE STATO GIURIDICO ED
INQUADRAMENTO
VIA S. LUCIA N.81
80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0102684 11/02/2013
Pittoria - Contenzioso Civile e Penale

OK

Assessorato - Stato Giuridico ed Inquadramento

Classifica : 4.1.1.



CC 71201

N. Pratica:

Oggetto: Trasmissione sentenza n.3321/2011 rese dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, nei confronti di Capone Clara.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, rese dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

D'Alessandro
Petta
Carone
De Falco
Di Lorenzo
12/2-13

DIO LEGALE MONACO.

Pasquale Lucio Monaco

UFFICIO DEL TRIBUNALE DI SALERNO - CAMPANIA
UFF. S. MARIA G. V. (CANTIERI)

26 LUG 2012

UFFICIO RICESSIONE POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Via S. Lucia, 31

FF2/07

ESENTE LAVORO

COPIA

20 LUG 2012

Sentenza con motivazione contesti

n. 3321/2011

Cioè: 20408/2011

del



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO - SEZ. LAVORO E PREVIDENZA -

AVV
12821

Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di
Giudice del lavoro all'udienza del 30.6.2011 ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

51670

nella causa iscritta al n° 3758\06 del r.g. lavoro e vertente

TRA

Capone Clara rapp.ta e difesa dall'avv.to Pasquale Lucio Monaco
in virtù di mandato a margine del ricorso.

Ricorrente

E

Regione Campania in persona del Presidente p.t. rapp.ta e difesa
dall'avv.to Alba Di Lascio in virtù di procura generale notarile
alle liti.

Convenuta.


OGGETTO: inquadramento nel livello giuridico ed economico
superiore.

Di

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.5.2006 la ricorrente in
epigrafe indicata esponendo che era in servizio presso il
settore tecnico-amministrativo servizio farmacie fasce deboli,
categoria B4, che dal 22.9.1998 era stata autorizzata ad operare
su p.c. percependo la relativa indennità di rischio, che in
forza di delibera di Giunta Regionale del 3.3.2000, in
attuazione del ccnl 1998-2001, si era provveduto
all'inquadramento nel profilo professionale B3 dei dipendenti
addetti a macchine complesse provenienti dal livello B5, che
essa ricorrente era stata esclusa da tale inquadramento,

inquadramento,
27 LUG 2012



chiedeva l'inquadramento nel livello economico B5 e giuridico B3 dal 3.3.2000, oltre accessori e spese di giudizio.

Si costituiva la Regione Campania eccependo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto, vinte le spese.

La domanda di inquadramento nel profilo professionale di addetto alle macchine complesse (videoscrittura) è fondata e va accolta.

Essendo pacifico tra le parti che la riconrente, fin dal 22.9.1998, è stata autorizzata ad operare su p.c., percependo la relativa indennità di rischio, si osserva che in sede di integrazione dei nuovi profili professionali già individuati nella tabella H, allegata alla l.r. n.12/97, è stato previsto il profilo di addetto alle macchine complesse (videoscrittura); a tale delibera, tuttavia, si ritiene debba attribuirsi efficacia meramente dichiarativa del nuovo profilo professionale, e non costitutiva dell'inquadramento nello stesso, tant'è che solo con la successiva deliberazione n.1469 del 3.3.2000 vengono individuate le condizioni per l'inquadramento nel nuovo profilo disponendo che esso viene attribuito a tutti i dipendenti che, nell'ambito dell'originaria qualifica funzionale ricompresa nella categoria B del ccnl 31.3.1999, abbiano svolto le mansioni di addetto alle macchine complesse (videoscrittura) percependo la relativa indennità.

Tale interpretazione non è inficiata dalla tesi di parte convenuta la secondo la quale la previsione dell'adeguamento dei profili professionali non avrebbe comportato l'automatico reinquadramento del personale stante l'inammissibilità della fruizione di percorsi verticali di carriera ai sensi l'art. 4 ccnl cit. che prevede l'attivazione di procedure selettive per il passaggio di categoria. Tale prospettazione, infatti, non trova riscontro nella lettera della disposizione in commento; anzitutto, nel caso di specie, il passaggio è circoscritto alla medesima categoria (da B4 a B3) e, pertanto, esula dall'applicabilità dell'art.4 cit.; non si verte, inoltre,

nell'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori in quanto la citata deliberazione ha ad oggetto l'espressa attribuzione del profilo professionale di addetto a macchine complesse istituito in sede di integrazione dei profili professionali già individuati con la l. r. n.12 cit.

La domanda va, dunque, accolta e, per l'effetto, è dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento professionale ed economico nel livello economico B5 e giuridico B3 con decorrenza dal 3.3.2000.

Da ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance non proposta nel ricorso introduttivo bensì solo nelle note autorizzate.

Si ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione sia della non uniformità dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni di diritto trattate sia della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento professionale ed economico nel livello economico B5 e giuridico B3 con decorrenza dal 3.3.2000; dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno;


compensa tra le parti le spese di giudizio.

In Salerno li 30.6.2011

Il Giudice

TRIBUNALE DI
TRISACCI DI S/
DIRETTORIO
DEPOSITATO (

30 GIU. 2011





TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

Francesco Saverio Monaco

Salerno

10/10/14

f.to Il cancelliere


E' copia conforme all'esecutiva

Salerno
Il cancelliere

10/10/14

IL CANCELLIERE (C1)
Francesco Saverio Monaco





ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra CAPONE CLARA, e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UFFICIO DI NAPOLI
Il Giudice ha ricevuto l'atto ad esen-
zione di tasse e consegna di copia
all'interessato in data 26/07/2012

26 LUG 2012

UFFICIO GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO CA
Alberto De Luca



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. **Mazzarella Bruno**, nato a Napoli il 09.12.1957, matr.n.16783.

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e rivalutazione monetara.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.172 depositata il 15.01.2013, trasmessa a mezzo fax dall'ex dipendente sig.Mazzarella Bruno all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, alla Giunta Regionale della Campania e al Settore Trattamento Economico, ed acquisita al protocollo del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il 25.02.2013 con n.137492, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez.Quinta),in accoglimento del ricorso per revocazione, proposto dall'ex dipendente sopra appena citato ha, per l'effetto, revocato parzialmente la sentenza n.6582 del 15 dicembre 2011 della sua stessa Sezione, disponendo il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente all'ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Il Consiglio di Stato ha, altresì, compensato interamente le spese della presente fase di giudizio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del suddetto processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 302176 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Consiglio di Stato - Sez.V - n.172, depositata in data 15.01.2013.

TOTALE DEBITO

€ 56.689,07

Ex dipendente sig. Mazzarella Bruno, matr.n.16783.

- Importo lordo a titolo di differenze retributive € 28.265,43
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 13.019,66
- Rivalutazione monetaria calcolata sulle differenze retributive maturate fino al 31.12.1994 € 5.944,57
- Rivalutazione monetaria come maggior danno calcolata sulle differenze retributive maturate dal 01.01.1995 € 343,69

sub totale € 47.573,35

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 9.115,72

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati


ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;

Scheda debiti fuori bilancio Mazzarella

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.137492 del 25.01.2013 dell'ex dipendente sig. Mazzarella Bruno;
- Sentenza Consiglio di Stato - Sez.V - n.172, depositata in data 15.02.2013.

Napoli, 20/05/2014


Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0137492 25/02/2013

Attività: MAZZARELLA BRUNO
Assegnatorio: Inquadron. Personale, Ruoli Speciali e Personale Cond.

Classifica: 7.1.18. Fascicolo: 4 del 2013



Amministrazione Regionale della Campania

Status Giuridico del Personale

Settore Trattamento Economico

via S. Lucia, 81
80134 NAPOLI

RACCOMANDATA A.R.

*Sell 04
Sell 05
21/2
1*

Oggetto: Sentenza Consiglio di Stato n.04276/2012 Reg. Gen. depositata il 15.01.2013

Il sottoscritto Bruno Mazzearella, nato a Napoli il 09.12.1957 e residente in Casoria alla Via Antonio De Curtis, 1, già dipendente di codesta Amministrazione ed attualmente dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Campania, trasmette in allegato copia della sentenza in oggetto con la quale il Consiglio di Stato ha proceduto alla revocazione parziale della propria sentenza n.6583 del 15.12.2011, disponendo il riconoscimento del diritto sottoscritto ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente alla VIII qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenza economiche, oltre accessori di legge.

Il sottoscritto rappresenta che nel trattamento economico rientra quanto previsto dal comma 4 dell'art.12 della legge 730/86, del quale non si è tenuto conto in sede di liquidazione delle differenze retributive tra la VI e la VII qualifica liquidate a seguito della citata sentenza n. 6583/2011 C.d.S..

Pertanto, al fine di evitare un ulteriore contenzioso che vedrebbe sicuramente soccombente codesta Amministrazione, invito codesta regione, in sede di riliquidazione delle somme spettanti al sottoscritto, di tenere conto di quanto sopra indicato.

Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali saluti.

Napoli li, 19.02.2013

corioce
Bruno Mazzearella
Bravo

N. 00172/2013REG.PROV.COLL.

N. 04276/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4276 del 2012, proposto da:
Bruno Mazzeola, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Astorri e
Raffaella Mauro, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Astorri in
Roma, via Alessandro Torlonia, 33;

contro

Regione Campania;

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n.
06583/2011, resa tra le parti, concernente reinquadramento.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2012 il Cons.

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati
Massimo Colarizi.

FATTO e DIRITTO

Questa Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6583 del 15 dicembre 2011, ha accolto in parte l'appello e, per l'effetto, ha accolto la domanda dell'appellante (attuale ricorrente per revocazione) relativa al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla settima qualifica a far data dal 18 aprile 1990, con condanna della Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Il ricorrente per revocazione lamenta tale parte del decisum, concernente il trattamento economico corrispondente alla settima qualifica, che non riconosce il diritto al trattamento economico corrispondente alla ottava qualifica, sempre a far data dal 18 aprile 1990, così come richiesto nel ricorso di primo grado ed in appello.

Con Decreto Collegiale di questa Sezione n. 2336-2012 è stato ritenuto che il riferimento, recato nella sentenza, alla settima e non all'ottava qualifica funzionale, lungi dall'essere il frutto di un errore materiale, è frutto della decisione assunta dalla Sezione in merito alla retrodatazione, anche a fini economici della settima qualifica funzionale attribuita dall'Amministrazione, con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990.

Nella vicenda de qua, risulta che la Regione intimata avesse

inquadrate il ricorrente nella sesta qualifica funzionale; successivamente, con la delibera impugnata, la Regione aveva riesaminato l'originario inquadramento e attribuito la sesta qualifica funzionale, fissando la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento dal 18 aprile 1990, data di immissione nel ruolo speciale, fissando quale dies a quo, ai fini della decorrenza del trattamento economico, il giorno della successiva sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il ricorrente in primo grado aveva chiesto che anche la decorrenza economica dell'inquadramento venisse ancorata alla data dell'instaurazione del rapporto convenzionale e, in via subordinata, a quella dell'approvazione della graduatoria concorsuale di cui alla legge n. 730-1986 ovvero, ancora, dell'immissione nei ruoli regionali. Nella sentenza revocanda si specifica che la Sezione ha reputato che non sussistessero ragioni per discostarsi dall'orientamento interpretativo già di recente espresso (decisioni nn. da 89 a 94 dell'11 gennaio 2011) secondo cui deve essere riconosciuta, anche a fini economici, la decorrenza dell'inquadramento nella qualifica superiore a far data dal 18 aprile 1990, quando sia dimostrato, come nella specie, che l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica fossero all'atto dell'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento.

La Sezione ha reputato, infatti, che non meritasse condivisione la linea difensiva seguita dalla Regione secondo cui nel periodo intercorrente tra il primo inquadramento nel settimo livello ed il

successivo reinquadramento nel settimo livello, il ricorrente avrebbe sempre svolto le mansioni inerenti al settimo livello funzionale, con conseguente correttezza della decisione di riferire gli effetti economici del reinquadramento alla data di effettivo espletamento delle mansioni rispondendo alla nuova qualifica.

La Sezione ha reputato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, la delibera impugnata desse atto che il deducente aveva svolto le mansioni corrispondenti a quelle comprese nella settima qualifica funzionale dell'ordinamento organico.

Per questa Sezione, il reinquadramento (sempre nella settima qualifica, come ha specificato la sentenza revocanda) è stato effettuato sulla base delle mansioni che il ricorrente risultava già effettivamente avere svolto, erroneamente ricondotte in un primo momento ad una qualifica inferiore e successivamente rivalutate in ragione dell'acclarata corrispondenza tra le funzioni svolte e le qualifiche regionali individuate dalle leggi regionali nn. 27/1984 e n. 23/1989.

Per il ricorrente, la sentenza di questa Sezione è stata resa in base ad un errore di fatto, poiché non ha tenuto conto di una circostanza in fatto, invero definitivamente riconosciuta, e cioè del fatto che, in corso di causa, al ricorrente era stato riconosciuto l'inquadramento nell'ottava qualifica e che, di conseguenza, la originaria domanda di riconoscimento era venuta meno per intervenuta cessazione della materia del contendere.

In effetti, osserva il Collegio, la circostanza dell'avvenuto inquadramento all'VIII qualifica risulta tempestivamente esposta dal ricorrente nella memoria di merito datata 28 novembre 2003 (doc. 1 del fascicolo del ricorrente in primo grado).

In tale memoria si è dichiarato espressamente che era intervenuta la cessazione della materia del contendere circa la domanda di inquadramento nell'VIII qualifica, per il fatto che l'Amministrazione aveva spontaneamente provveduto a tale inquadramento, residuando invece il contenzioso in ordine alla decorrenza di tale inquadramento.

Peraltro, dall'esame del fascicolo di primo grado risulta che il ricorrente aveva depositato (cfr. doc. 4 del fascicolo del ricorrente in primo grado nel foliaro del 20 novembre 2003, doc. 2) la nota in data 30 marzo 2000, prot. 12698 (successivo doc. 3) con cui l'Assessore regionale al personale aveva comunicato al funzionario C.I.P.E., presso cui il ricorrente svolgeva le sue mansioni, che l'inquadramento era intervenuto e che era stato stipulato il relativo contratto.

Inoltre, anche nell'atto di appello è esposto (pag. 11 e doc. 4 appellante) che la domanda non aveva più ad oggetto il reinquadramento nell'VIII qualifica perché questa era stata riconosciuta dalla Regione Campania, bensì era diretta alla mera retrodatazione degli effetti economici di tale riconoscimento alla data del 18 aprile 1990, data di decorrenza degli effetti giuridici,

riferendosi alla delibera di giunta regionale n. 9275/1999, con cui al ricorrente è stata attribuita l'VIII qualifica funzionale, ma ne è stata confermata la decorrenza giuridica al 18 aprile 1990 ed economica dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro.

Alla luce di tali deduzioni difensive e della prospettazione proposta dal ricorrente, è evidente al Collegio che il ricorso e il conseguente appello era diretto esclusivamente ad ottenere che il riconoscimento economico decorresse a far data dal giorno in cui l'Amministrazione aveva riconosciuto la decorrenza a fini giuridici, mentre il dato che il dipendente fosse stato inquadrato all'ottava qualifica funzionale non era controverso.

Come è noto, vi è errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (cfr. art. 395, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a.).

Nel caso di specie, la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto (settima qualifica) la cui verità è incontestabilmente esclusa e su cui non vi è stata specifica valutazione del giudice della sentenza revocanda, stante il fatto che non costituiva punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso per revocazione deve essere accolto e, per l'effetto, revocando

parzialmente la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 6583 del 15 dicembre 2011, deve essere disposto il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente all'ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Le spese di lite della presente fase di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, revocando parzialmente la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 6583 del 15 dicembre 2011, dispone il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico corrispondente all'ottava qualifica a far data dal 18 aprile 1990, condannando la Regione Campania alla corresponsione delle relative differenze economiche, oltre accessori di legge.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex dipendente: sig. Mauriello Giuseppe, nato a Napoli il 21.11.1935, matr.n.6303.

Avvocato: Monetti Francesco, Via S. Brigida n.68 - Napoli -

Oggetto della spesa: interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.187190 del 14.03.2013 (prat.n.4331/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.6361 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 01.03.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monetti Francesco in forma esecutiva in data 16.07.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Mauriello Giuseppe, degli interessi legali maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento avvenuto nel maggio 2003, così come specificato in sentenza, oltre ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite nella misura della metà ha, altresì, posto la residua parte a carico della Regione Campania liquidate in € 650,50, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monetti Francesco.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di precetto notificato in data 29.05.2013 a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monetti Francesco in virtù della sentenza n. 6361 del Tribunale di Napoli;

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.519321 del 17.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

pignoramento, notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Monetti Francesco in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.
Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali in favore del dipendente sig Mauriello Giuseppe e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monetti Francesco.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301908 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.6361 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 01.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.07.2012.

TOTALE DEBITO

€ 1.766,46

Ex dipendente sig. Mauriello Giuseppe, matr.n.6303.

- Interessi legali maturati dal 01.07.1998 al 27.05.2003 € 790,12
- Ulteriori interessi legali dal 19.03.2010 al 25.07.2014 € 47,82



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

- Competenze per spese legali avv. Monetti Francesco € 928,52

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.187190 del 14.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.6361 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 01.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.07.2012.
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RITROVANDATA A MANO

07 A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione
e metodo
Via S. Lucia 81
80132 - NAPOLI


OK

Settore 04

15/3



13 137113 14.05.2013



N. Pratica 4331/2010 CC
Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lav. n. 6361/2012
Appellante : Mauriello Giuseppe c/ Regione
Campania

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda relativa al periodo antecedente il 30 giugno 1998, ha accolto in parte la residua domanda e per l'effetto ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, degli interessi legali maturati sulle differenze retributive per il periodo dal 1° luglio 1998 sino al maggio 2003. Ha altresì compensato per metà le spese di lite, condannando la Regione al pagamento della restante parte, liquidata in € 650.50.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Luongo
Tel. 081 7963768

D. Ambrosio
Pizzella
Via Taurino
13/3/13
A

1000
1000
STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via S. Brigida, 58 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081 5529254
Via Salaria, 121 - 00187 Roma
Tel./Fax 06 47818444

6361

TRIBUNALE DI NAPOLI **04 LUG. 2012**
REPUBBLICA ITALIANA

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. attr

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, Antonella
Filomena Sarracino, udita la discussione, pronuncia, *Richiedente* *Flavia*
dandone lettura la seguente *429 cpc,*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L 11/2/73 N. 333)
Napoli, 14 lug. 2012
Il Con...

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12261/2010

TRA

MAURIELLO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Monetti;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rapp-ta
e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo;

CONVENUTA

OGGETTO: interessi e rivalutazione

CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

GIUNTA REGIONALE DI
12106
AVV.
16 LUG 2012
REDAZIONE

Con ricorso depositato il 19.3.2010, il ricorrente *in epigrafe* indicato
espone di essere dipendente della Regione, trasferito dal 1983, a seguito
dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, alle cui dipendenze
avevano prestato servizio come addetto all'acquedotto ex Casmez; che
soltanto nel 2001, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n.
1672 del 20.4.2001 e del conseguente decreto dirigenziale, veniva disposto
il suo inquadramento, a far tempo dal 31.7.2001, nell'organico regionale;
che solo nel maggio 2003 gli venivano corrisposte le differenze retributive
per il periodo dal 1.1.1994 alla data dell'effettivo inquadramento
(31.7.2001).

Tanto premesso, il ricorrente chiede la condanna della Regione al
pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle
somme mensilmente dovute dal 1.1.1994 al maggio 2003.

Costituitasi in giudizio, la Regione *eccepisce il difetto di*
giurisdizione e nel merito chiede il rigetto *del ricorso sul presupposto*
della natura costitutiva dell'atto di inquadramento. *17 LUG 2012*

Deve essere innanzitutto esaminata la questione della giurisdizione del
giudice ordinario. In proposito, va preliminarmente osservato che, ad
avviso di questo giudicante, l'art. 69 comma 7 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165
non ha inteso derogare alla previgente previsione di cui all'art. 43 comma
17 d.lgs. 31.3.1998 n. 51. È invero nello stabilire che «le controversie
relative a prestazioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore

19880



a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», è stata conservata, rispetto al testo dell'art. 45, la dizione «a pena di decadenza», ma non è stato aggiunto che, in caso contrario, e cioè di proposizione oltre il termine del 15.9.2000, le controversie possono essere proposte davanti al giudice ordinario. Ora, se tale ultima fosse stata l'intenzione del legislatore non si vede per quale ragione la formulazione della norma non è stata adattata alla *voluntas legis*, da un lato, eliminando l'inciso «a pena di decadenza», che verrebbe ad essere del tutto svuotato di contenuto ove fosse riferito non già all'azione bensì alla giurisdizione del giudice adito, e dall'altro, aggiungendo la previsione espressa della devoluzione al giudice ordinario delle cause non iniziate entro il termine fissato, con ciò eliminando ogni possibile dubbio circa la corretta interpretazione della norma. In altri termini, laddove si volesse semplicemente dettare una norma transitoria, che stabilisse, quale criterio di riparto della giurisdizione, il momento temporale della proposizione dell'azione, in primo luogo non vi sarebbe alcun bisogno di far riferimento ad un termine di "decadenza", essendo sufficiente una locuzione del tipo: «le domande proposte entro il termine del 15.9.2000 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo», ed in secondo luogo occorrerebbe aggiungere l'inciso «mentre quelle iniziate dopo tale momento sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario». Ciò che, peraltro, sarebbe comunque del tutto illogico, tenuto conto che in tal modo si determinerebbe un difetto di giurisdizione con effetto retroattivo, con riferimento a tutte quelle controversie che fossero state proposte davanti al giudice amministrativo prima dell'intervento legislativo ma dopo il 15.9.2000.

Deve pertanto ritenersi che il legislatore non abbia inteso modificare la disciplina di cui al previgente art. 45 comma 17 del d.lgs. 80/1998, ma, al contrario, che l'abbia voluta confermare, così come buona parte delle norme già in vigore, che vengono soltanto riprodotte nel nuovo provvedimento legislativo, non a caso avente natura di testo unico e funzione meramente riepilogativa della normativa vigente, conservando un'area di difetto assoluto di giurisdizione.

Va peraltro aggiunto, sotto il profilo della ratio legislativa, che l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative a periodi del rapporto antecedenti al 30.6.1998, assolve una finalità duplice: da un lato, quella di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite dal giudice amministrativo in relazione ad una normativa sul pubblico impiego, cui non sia più applicabile, e rispetto alla quale l'attribuzione al giudice ordinario avrebbe comportato un'instabilità

inconvenienti dovuti alla necessità di "riqualificare" ad aggiornare la professionalità acquisita; dall'altro, quella di scongiurare il rischio di vuoti di tutela, considerato che il giudice ordinario non dispone, di fronte ad atti della p.a. di natura discrezionale, di quegli strumenti di tutela propri della funzione giurisdizionale amministrativa. Anche sotto tale profilo, una diversa interpretazione della previsione normativa de qua si rivelerebbe del tutto illogica, ed anche alla stregua di tali considerazioni non può trovare accoglimento.

Le tesi susesposte trovano conforto nella unanime giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la controversia attinente ad una fase anteriore al 30.06.1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al Giudice ordinario: art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001), rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15.11.2000, indicata dalla stessa norma non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (Cass. Sez. Un. 15.7.2005, n. 14989; Cass. Sez. Un. 21.11.2002, n. 16427; 4.07.2002, n. 9690).

Al riguardo la Corte Costituzionale ha anche da ultimo (Corte cost. ord. 7.10.2005, n. 382) ribadito «l'inaccettabilità della tesi secondo la quale il termine del 15 settembre 2000 si configurerebbe come di confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, essendo viceversa evidente per la formulazione della norma ed assolutamente dominante nella giurisprudenza sia delle Sezioni unite della Corte di cassazione sia del Consiglio di Stato l'interpretazione secondo la quale tale termine - come previsto sia dall'abrogato art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, sia dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - deve ritenersi di decadenza per l'esercizio del diritto di azione». Ed ha altresì precisato che «non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, come già affermato da questa Corte, "la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti - relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall'esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune - purché non manifestamente



irragionevoli e arbitrarie - per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (sentenza n. 400 del 1996; ordinanze n. 294 del 1998 e n. 490 del 2000)" (ordinanza n. 213 del 2005); che non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 Cost., "dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata - per quanto si è appena detto - la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale" (ancora ordinanza n. 213 del 2005)».

Sicché, tuttora le controversie attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego antecedente al 30.6.1998 restano attribuite, in via esclusiva, al giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.

La prova del credito del ricorrente agli interessi legali fatto valere in giudizio risulta dalla documentazione in atti. Si evince per tabulas (ma il fatto è incontrovertito) che il ricorrente soltanto nel maggio 2003 ha percepito la sorte capitale dei crediti retributivi mensilmente maturate dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 2001, derivanti dalla differenza tra il trattamento percepito prima del formale inquadramento e quello stabilito dal decreto del dirigente del settore "AAGG Gestione e Formazione del Personale -organizzazione e metodo" (cfr. all. ricorrenti).

Non può essere accolto invece l'argomento sviluppato dalla difesa della Regione secondo cui la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sarebbero dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, nella specie, conseguirebbe direttamente da un provvedimento dell'amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, cosicché tale credito decorrerebbe solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato. Ciò varrebbe anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti d'inquadramento e gli inquadramenti siano disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell'amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati (la difesa riprende Cons. Stato, sez. V, 13/11/2003, n.7313).

Preliminarmente, si osserva che, nell'ambito del rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, il fatto del lavoro di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico,

ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 c.c.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall'art. 26 del R.D. n. 1054 del 1924 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 (cfr. Cass. civ. 28 luglio 2003, n.11589).

In termini generali, il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. In tale caso, la data di maturazione del credito è quella della scadenza legalmente prevista, e gli atti che l'amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare hanno solo natura ricognitiva o dichiarativa. In altri casi, invero, il diritto patrimoniale trova origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti. Nel primo caso l'eventuale adempimento eseguito con ritardo dà automaticamente luogo al dovere, per l'amministrazione, di procedere al pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione delle somme capitali che deriva direttamente dalla legge. Nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme. In tale caso, quindi, il diritto al conseguimento degli oneri accessori può sorgere solo nel caso in cui il pagamento viene disposto con ritardo rispetto all'adozione dell'atto.

Nella specie, la fattispecie costitutiva del credito del ricorrente non è ravvisabile nel provvedimento amministrativo, ma nelle fonti normative e collettive che impongono la corrispondenza tra mansioni e inquadramento nello specifico settore di attività.

Per quanto riguarda la richiesta di rivalutazione sul credito riconosciuto, stante l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 204 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sussiste il dovere di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art.

16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti a pubblici dipendenti, norma che in questa parte ha superato anche il sindacato di legittimità della Corte Costituzionale (sent. n. 82 del 27.3.2003).

2.3. La Regione Campania deve dunque essere condannata al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 20 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento (avvenuto nel maggio 2003).

Sugli importi così liquidati competono gli ulteriori interessi legali dalla data della domanda giudiziaria al soddisfo.

La presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire; per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). (in argomento v. Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass., 24.3.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n. 1486; Cass., 29.1.88, n. 816; Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3671; Cass., 17.10.86, n. 6095; Cass., 25.7.96, n. 4792; Cass., 17.10.85, n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407). Ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento di controparte a quest'ultimo competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la



sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.

POM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede:

Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese attinenti al periodo lavorativo precedente al 30 giugno 1998;

Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 20 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento avvenuto nel maggio 2003, oltre ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;

Compensa per metà le spese di lite e condanna la Regione Campania al pagamento della restante parte che si liquida in € 650,50, con attribuzione.

Napoli, li 1.3.2012

Il Giudice

Dott.ssa Antonella/Filomena Sarracino

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 1 MAR 2012
Napoli, 1 MAR 2012
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

1127

DECRETO DELLA LEGGE

Comando... ed a chiunque... al Prefetto... della... legalmente...

Copia... Tribunale di... in forma esecutiva... Napoli, 19 GIU. 2012.

IRONETTI PROC. IL CANCELLIERE Pto

V°... 19 GIU. 2012

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
io R. ... l'antescritto atto ad esso
e ... consegna di copia man
del ... soggetto/a alla ricezione dall'

7/0
No
Colecchio, Sibiana
18 LUG 2012

GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO G-1
Alberto De Luca

Sentenza del Tribunale di Napoli
Numero 6361/2012
Dipendente Sig. MAURIELLO Giuseppe
Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			650,50
spese generali	12,50%	650,50	<u>81,31</u>
			731,81
CPA	4%	731,81	<u>29,27</u>
			761,09
IVA	22%	761,09	167,44
TOTALE FATTURA			928,52
RITENUTA	20,00%	731,81	146,36
NETTO A PAGARE			782,16



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig.ra **Misso** Maria Rosaria, nata a Napoli il 30.11.1948, matr.n.17017;ex dipendente sig.ra **Chirico** Lucia, nata a Napoli il 22.08.1949, matr.n.5296;dipendenti sig.ra **Improta** Giuseppina, nata a Napoli il 07.12.1959, matr.n.17772; sig.ra **Arcopinto** Rosaria, nata a Napoli il 18.10.1963, matr.n.16383; sig. **Coppola** Fiorenzo, nato a Pozzuoli (NA) il 01.04.1952, matr.n.16985.

Avvocato: Napolano Gennaro, Via Medina n.63 - 80133 - Napoli -

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.250991 del 09.04.2013 (prat.n.2248-2249-2250-2251-2252/2012 CC/ Avv.ra) l'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3130 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata in data 06.02.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Napolano Gennaro in forma esecutiva il 08.03.2013.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento dei distinti ricorsi successivamente riuniti in corso di causa proposti dai dipendenti indicati in epigrafe, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore degli stessi ricorrenti delle differenze retributive a titolo di lavoro ordinario quantificate nel seguente modo:

- € 15.715,61 in favore di Misso Maria Rosaria;
- € 11.821,18 in favore di Chirico Lucia;
- € 21.589,42 in favore di Improta Giuseppina;
- € 15.900,04 in favore di Arcopinto Rosaria;
- € 16.444,31 in favore di Coppola Fiorenzo;

oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun componente del credito fino al soddisfo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

Giova specificare che i suddetti ricorsi sono stati promossi sulla base di sentenza di accertamento passata in giudicato del Tribunale di Napoli n.13629 del 03.05.2007, con la quale il Giudice del Lavoro aveva così stabilito:

"1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di " addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenza delle mansioni svolte riconducibili al detto profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n.1469 del 03.03.2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data....;

2) per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 03.03.2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 03.03.2000....;"

Pertanto, con la decisione n.3130/2013 il Tribunale di Napoli ha esclusivamente quantificato le somme dovute ai ricorrenti in esecuzione della sentenza n.13629/2007. Si legge infatti in parte motiva di detto giudizio: "L'oggetto della presente controversia ha un tema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti ai ricorrenti sulla base della condanna generica contenuta nella sentenza sopra citata."

Il Tribunale di Napoli ha, altresì condannato la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dei ricorrenti di metà delle spese processuali liquidate in tale misura ridotta in complessivi € 12.500/00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'procuratore anticipatario avv. Napolano Gennaro.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale in data 12/07/2013 e 15/07/2013, ad istanza rispettivamente dell' Avv. Napolani Gennaro e delle dipendenti Sig.re Misso Maria, Chirico Lucia, Improta Giuseppina, Arcopinto Rosaria e del Sig. Coppola Fiorenzo in virtù della sentenza n. 3130 del Tribunale di Napoli.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n. 588090 del 20.08.2013 e n. 793848 del 20.11.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv Napolano Gennaro e delle/dei dipendenti sopra citati in virtù della sentenza summenzionata. Inoltre, si rappresenta che gli atti di pignoramento delle dipendenti Chirico Lucia, Improta Giuseppina, Arcopinto Rosaria e del Sig. Coppola Fiorenzo sono state oggetto di procedura esecutiva, conclusasi con relativa ordinanza di assegnazione, così come di seguito elencato:

Chirico Lucia: importo assegnato € 15.377,40;
Improta Giuseppina: importo assegnato € 27.210,54;
Arcopinto Rosaria: importo assegnato € 20.276,99
Coppola Fiorenzo: importo assegnato € 21.003,79

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

- per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
 - Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301925 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
 - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3130 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata in data 06.02.2013 e notificata in forma esecutiva il 08.03.2013.

TOTALE DEBITO € **137.747,42**

Dipendente sig.ra **Misso** Maria Rosaria, matr.n.17017;

- importo lordo a titolo di differenze retributive € 15.715,61
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 2.097,17
- sub totale** € **17.812,78**
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 5.543,38

Dipendente sig.ra **Chirico** Lucia, matr.n.5296;

- importo lordo a titolo di differenze retributive € 11.821,18
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 1.612,66
- sub totale** € **13.433,84**
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.169,68

Dipendente sig.ra **Improta** Giuseppina, matr.n.17772;

- importo lordo a titolo di differenze retributive € 21.589,42
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 2.885,57
- sub totale** € **24.474,99**
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 7.615,23

Dipendente sig.ra **Arcopinto** Rosaria, matr.n.16383;

- importo lordo a titolo di differenze retributive € 15.900,04
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 2.885,57
- sub totale** € **18.785,61**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 5.608,42
Dipendente sig. Coppola Fiorenzo , matr.n.16985;	
• importo lordo a titolo di differenze retributive	€ 16.444,31
• Interessi legali maturati al 25.07.2014	€ 2.198,77
sub totale	€ 18.643,08
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 5.800,41
• Competenze per spese legali Avv. Napolano Gennaro	€ 15.860,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.250991 del 09.04.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.3130 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata in data 06.02.2013 e notificata in forma esecutiva il 08.03.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0250991 03/04/2013 09,09

Attività - Contenzioso Civile e Penale

Peripetario : A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org. nu 2

Classifica : 4.1.1



CC 2248-2249-2250-2251-2252/12

N. Pratica: Trasmissione sentenza n.3130/13 resa dal Tribunale di

Oggetto: Napoli -sezione Lavoro nei confronti di Misso Maria Ro-
saria + altri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Avv. Fabrizio Niceforo

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

Settore 01

12/4

Area 7 A.G.C. AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, STUDIO, ORGANIZZAZIONE E METODO

VIA S. LUCIA N.81
 80132 NAPOLI

Stampato
 copia
 in fax
 15/11/13
 B

COPIA.

2 copie Es. proc. ^{RS}
2 copie Es. attr

3130

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01	
3953	- 8 MAR 2013 <i>Duce</i>
UFFICIO SPOSTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81	

4/1064

TRIBUNALE DI NAPOLI
2^a Sezione Lavoro e Prov.

Napolano

7/2/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, all'udienza di discussione del 5 febbraio 2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 45713/2011 R.G.L. per l'anno 2011 cui sono stati riuniti i giudizi aventi nn.rr. gg. 45714/2011, 45715/2011, 45716/2011, 45717/2011 vertenti

TRA

MISSO MARIA ROSARIA, CHIRICO LUCIA, IMPROTA GIUSEPPINA, ARCOPINTO ROSARIA, COPPOLA FIORENZO, tutti rapp.ti e difesi, giusta procura rilasciata a margine di ciascun ricorso, dall'Avv.to Gennaro Napolano e tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Medina n.63 presso lo studio dell'avv.to Ettore Iannella di quest'ultimo Manzoni n. 132

- ricorrente -

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ALBA DI LASCIO, in virtù di procura generale ad lites n.35093 del 24.09.2002 e provvedimento di incarico unitamente al quale è elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- convenuta-

OGGETTO : quantificazione somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

I ricorrenti indicati in epigrafe con distinti ricorsi, poi riuniti, tutti depositati in data 10.11.2011 convenivano in giudizio la Regione Campania evidenziando quanto segue:
- di essere dipendenti di ruolo della Giunta Regionale Campania con assunzione avvenuta nelle distinte date indicate in ciascun ricorso;
- di avere adito in data 20.3.2006 il Tribunale di Napoli per far accertare il loro diritto all'attribuzione della V qualifica funzionale della normativa di settore;
- che con sentenza n.13629 del 3.5.2007 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva così stabilito:

" 1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenza delle mansioni svolte riconducibili al detto profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n.1469 del 3.3.2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data....;

2) per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 3.3.2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 3.3.2000....;

CC
2248
2249
2250
2251
2252

Di Jancu
12/2/13

3) *rigetta ogni altra domanda*";

- che avverso tale ultima statuizione la Regione Campania aveva proposto impugnazione ma la Corte di Appello con sentenza n. 4605 del 16.6.2011-13.8.2011 aveva dichiarato improcedibile l'appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Tanto premesso i ricorrenti evidenziato che il presente giudizio era proposto esclusivamente per la quantificazione delle somme dovute concludevano chiedendo la condanna dell'Istituto convenuto a pagare, in loro favore, le seguenti somme complessive:

di € 27.289/82 dei quali € 15.715,61 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **MISSO MARIA ROSARIA**,

di € 21.470/46 dei quali € 11.821,18 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **CHIRICO LUCIA**,

di € 38.983/40 dei quali € 21.589,42 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **IMPROTA GIUSEPPINA**,

di € 27.494/85 dei quali € 15.900,04 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **ARCOPINTO ROSARIA**,

di € 28.312/02 dei quali € 16.444,31 a titolo di differenze maturate a titolo di lavoro ordinario per **COPPOLA FIORENZO**,

con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La Regione Campania si costituiva, intempestivamente, con memoria depositata in data 17.7.2012 e resisteva alla domanda, contestando le motivazioni sottese alla sentenza del giudice d'appello e ribadendo i motivi contenuti nell'atto di appello giudizio poi volutamente non coltivato. Parte convenuta, pertanto, concludeva chiedendo di rigettare la domanda.

L'oggetto della presente controversia ha un thema decidendum obbligato essendo esso afferente esclusivamente alla quantificazione delle somme dovute spettanti ai ricorrenti sulla base della condanna generica contenuta nella sentenza sopra citata.

Conseguentemente tutte le eccezioni formulate dalla resistente Regione che attengono al merito della questione giuridica non possono essere esaminate essendo queste già state sottoposte ad un vaglio giudiziale conclusosi con una pronuncia passata in cosa giudicata; è precluso, pertanto, allo scrivente, per effetto del giudicato che copre il dedotto e il deducibile, ogni ulteriore accertamento che implichi un riesame delle questioni interpretative già vagliate dall'A.G..

Come detto in premessa, con la sentenza del 3.5.2007 n.13629 il Tribunale di Napoli pronunciandosi sul ricorso proposto dai ricorrenti in data 20.3.2006 aveva così stabilito:

1) in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto dei ricorrenti all'attribuzione del profilo professionale di "addetto a macchine complesse" rientrante nella V qualifica funzionale in conseguenze delle mansioni svolte riconducibili al detto

profilo professionale ed in applicazione della Delibera di G.R. n.1469 del 3.3.2000 e quindi con decorrenza da tale ultima data.....;

2) per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati sia giuridicamente che economicamente nel profilo professionale sopra indicato fin dal 3.3.2000 con attribuzione delle conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separata sede a decorrere dal 3.3.2000.....;

3) rigetta ogni altra domanda”;

Lo scrivente, in relazione alla domanda relativa alla sorta capitale per differenze retributive maturate per lavoro ordinario ha, quindi, solo il compito di quantificare il dovuto da calcolarsi tenendo conto delle differenze della retribuzione prevista per l'inquadramento inferiore e quella prevista per coloro che hanno maturato il diritto ad all'attribuzione del profilo professionale di “addetto a macchine complesse” rientrante nella V qualifica funzionale in applicazione della Delibera di G.R. n.1469; il tutto con decorrenza dal 3.3.2000 alla data di proposizione del ricorso del giudizio di quantificazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Può dunque accogliersi la domanda dei ricorrenti con riferimento alle differenze maturate a titolo di lavoro ordinario quantificati nel seguente modo:

€ 15.715,61 in favore di **MISSO MARIA ROSARIA**,
€ 11.821,18 in favore di **CHIRICO LUCIA -**,
€ 21.589,42 in favore di **IMPROTA GIUSEPPINA**,
€ 15.900,04 in favore di **ARCOPINTO ROSARIA**,
€ 16.444,31 in favore di **COPPOLA FIORENZO**.

Tali somme, tenuto conto del fatto che i conteggi sviluppati dai ricorrenti nei distinti ricorsi poi riuniti, appaiono correttamente formulati e privi di errori di calcolo e tenuto conto, altresì, che sulla somma capitale nulla è stato specificamente controdedotto dalla Regione Campania, le differenze retributive spettanti per lavoro ordinario svolto vanno, conseguentemente, calcolate nella misura appena indicata per ciascun ricorrente.

Non possono essere, invece, riconosciute le differenze a titolo di lavoro straordinario, di rivalutazione su lavoro straordinario ed interessi legali su lavoro straordinario perché nella sentenza n.13269/07 (dr. Cilenti) alcunché si dice sulla debenza di differenza di somme a titolo di lavoro straordinario (diritto che matura, peraltro, in presenza di una prova rigorosa fornita dalla parte attrice come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza).

Va ricordato che l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21012 nonché Cass. 7411/2004, Cass. 11 novembre 2003 n. 16959; Cass. 24 marzo 2001 n. 4304); nella fattispecie il giudicato sul lavoro straordinario non si è formato ed anzi nella sentenza n.13269/07 tale problematica, come detto, non è stata affrontata anche perché non oggetto di quel giudizio.

Del resto, ha stabilito una sentenza della III sezione civile della Corte di Cassazione (n. 8379 del 07 aprile 2009): "il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; pertanto, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica" (In senso sostanzialmente conforme cfr.: Cass. 8 gennaio 2007 n. 67).

Nel caso in esame in relazione alle differenze per lavoro straordinario si invocano somme riguardanti una diversa questione giuridica e non la medesima questione come ritiene la Cassazione con la sentenza n.8379/09.

A nulla vale quindi invocare il principio di non contestazione che riguarda esclusivamente "i fatti non contestati" nel concetto tecnico dei quali non rientra lo sviluppo dei conteggi.

Quanto agli interessi ed alla rivalutazione la doglianza specifica della Regione Campania appare fondata: al riguardo va, infatti, precisato che l'art. 22 comma 36 della legge 724/94 ha previsto, infatti, che l'art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 trova applicazione anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici.

Nel caso in esame trattasi certamente di crediti derivanti da un rapporto di pubblico impiego sia pure di tipo privatizzato e, pertanto, ai pubblici dipendenti può essere risarcito il danno da ritardato pagamento solo quando gli indici ISTAT superino il saggio legale degli interessi, fattispecie che non si è verificata per il periodo per cui è causa.

Vanno, quindi, riconosciuti, sulla somma capitale riconosciuta e relativa alle differenze maturate a titolo di lavoro ordinario soltanto gli interessi legali via via maturati da ricalcolare in modo corretto dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo.

Le spese per metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda l'altra metà delle spese può essere compensata.

P.Q.M.

Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli all'udienza del 5.2.2013 nella causa vertente tra MISSO MARIA ROSARIA, CHIRICO LUCIA, IMPROTA GIUSEPPINA, ARCOPINTO ROSARIA, COPPOLA FIORENZO e REGIONE CAMPANIA rigettando ogni altra e diversa domanda, così provvede:

a) Accoglie, parzialmente, la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme:

€ 15.715,61 in favore di **MISSO MARIA ROSARIA**,

€ 11.821,18 in favore di **CHIRICO LUCIA -**,

€ 21.589,42 in favore di **IMPROTA GIUSEPPINA**,

€ 15.900,04 in favore di **ARCOPINTO ROSARIA**,

€ 16.444,31 in favore di **COPPOLA FIORENZO**,

oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;

b) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti di metà delle spese processuali che vengono liquidate in tale misura ridotta in complessivi euro 12500/00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, li 5.2.2013

Il Giudice
dott. Federico Bile

Tribunale di Napoli
Il sottosegretario
pronuncia
Napoli, 6 FEB. 2013

Il Cancelliere
5-7-2013
IL CANCELLIERE
F. BILE

AVV. GENNARO NAPOLANO
c/o Studio Legale Avv. Ettore Iannella
Via Medina n. 63 - 80133 Napoli
Tel. e Fax 082746436
E-Mail:studionapolano@tiscali.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'Avv. Gennaro Napolano, ut in epigrafe, Io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, ho
notificato per legale scienza, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, copia
dell'antescritta Sentenza "in formula esecutiva" a:

- Regione Campania, in persona del Presidente - legale rapp.te p.t. - dom.to per la
carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, ivi consegnandola nelle mani di

Ho b.
destin.
dell'impr.

COPIA DI NAPOLI
ad esso
a mano
degli atti
Collecchio, Sifonia
- 8 MAR 2013

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO



Sentenza del Tribunale di Napoli
Numero 3130/2013
Dipendenti Arcopinto Rosaria + 4
Avvocato Napolano Gennaro

Diritti e onorari			12.500,00
			12.500,00
CPA	4%	12.500,00	<u>500,00</u>
			13.000,00
IVA	22%	13.000,00	2.860,00
TOTALE FATTURA			15.860,00
RITENUTA	20,00%	12.500,00	2500,00
NETTO A PAGARE			13.360,00



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 10 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig. Minervini Luigi, nato a Gimigliano (CZ) il 08.09.1943, matr. n. 5739.

Oggetto della spesa: indennità di risultato, indennità sostitutiva per ferie non godute, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.278903 del 18.04.2013 (prat. n. 4106/2007 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 1307 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 08.03.2012 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente sig. Minervini Luigi, ha condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore dello stesso ricorrente delle seguenti somme:

- € 2.609,26 a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2000;
- € 1.132,92 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute;

oltre accessori calcolati ai sensi dell'art. 22 legge n.724/1994.

Il Tribunale di Salerno, in ragione del limitato accoglimento del ricorso, ha compensato interamente tra le parti le spese di lite, ponendo, altresì, a carico della Regione Campania le spese della C.T.U. Liquidate in favore dell'Avv. Matilde Delfino in complessivi € 580,00 oltre Iva ed oneri di legge.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 244074 del 07/04/2014, ha trasmesso alla Direzione Generale 14, U.O.D.04, copia dell'atto di precetto notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'Avv. Matilde Delfino in virtù della sentenza n.1307 del Tribunale di Salerno.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

- 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
 - che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del suo citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
 - Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
 - Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 107567 del 13.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
 - Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 302565 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
 - che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;
 - che è stata acquisita parcella n.20 del 19.06.2014 acquisita al protocollo 421011 in pari data dell'Avv. Matilde Delfino;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1307 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 08.03.2012, non notificata.

TOTALE DEBITO € 6.632,66

Ex dipendente sig. Minervini Luigi, matr. n. 5739.

- Indennità di risultato anno 2000 € 2.609,26
- Ferie non godute € 1.132,92
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 874,46
- Rivalutazione monetaria come maggior danno € 67,92
- sub totale € 4.684,56
- oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.212,20
- consulenza tecnica d'ufficio Avv. Matilde Delfino
così determinato: € 735,90
- Onorario liquidato con Sentenza Trib. di Salerno n.1307/2012 € 580,00
- Cassa Consulenti del Lavoro 4% € 23,20
- Totale imponibile IVA € 603,00
- IVA 22% € 132,70
- Totale € 735,90



Giunta Regionale della Campania

- Ritenuta d'acconto 20% su € 580,00 da detrarre
- Totale da pagare al professionista

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)
€ 116,00
€ 619,90

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n.278903 del 18.04.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 Avvocatura;
- sentenza n. 1307 del Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro - depositata il 08.03.2012, non notificata.
- Parcella n.20/2014 del 19/06/2014 dell'Avv. Matilde Delfino

Napoli, 19/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDA:


Handwritten signature

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0278903 18/04/2013 11.54

Settore Contenzioso Civile e Penale

11



OK

17/6/13

Area 7 AFFARI GENERALI GESTIONE E
FORMAZIONE DEL PERSONALE
ORGANIZZAZIONE E METODO
VIA S. LUCIA N.81
80100 NAPOLI

N. Pratica: cc 4106/2007

Oggetto: Trasmissione sent. n. 1107/2011 emessa dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, nei confronti di Minervini Luigi e successivo atto di precetto.

Si trasmettono in copia, per opportuna conoscenza e per di adempimenti di conseguenza, la sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, nonché successivo atto di precetto.

Si evidenzia che, dalla lettura della decisione, degli atti posti a base della stessa nonché dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa regionale, non si sono ravvisati gli estremi per proporre gravame.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

Handwritten signature of Alba Di Lascio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Handwritten signature of Fabrizio Niceforo

Handwritten notes and date

1912
10/11/12
R. G. 9271
3704
C. 2012

TRIBUNALE DI SALERNO
SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2012

il G.U. del Tribunale di Salerno, dr. Ippolita Laudati, in funzione di Giudice del Lavoro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 5435/2007 Cont. Lav. vertente:

TRA

Minervini Luigi, rapp.to e difeso dall'avv.to W. Manzione, giusta mandato in atti.

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del presidente di giunta e legale rapp.te pt. rapp. e difeso dall'avv. A. Di Lascio, in virtù di mandato in atti.

RESISTENTE

CONCLUSIONI RASSEGNAE ALL'ODIERNA UDIENZA

Come da verbale d'udienza dall'8/3/2012

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso del 13.9.2007, Minervini Luigi adiva il G.U. del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale conveniva la Regione Campania per domandare il riconoscimento, in proprio favore, della specifica indennità di risultato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per gli anni 1997-1998-1999 e 2000 per l'importo di Euro 80.662,68, detratto l'acconto di Euro 1.970,44 già percepito, oltre l'importo di Euro 2.742,39 a titolo di indennità di mancata fruizione di n.32,5 giornate di ferie maturate, oltre accessori. Radicata la lite, la Regione Campania si costituiva in giudizio impugnando l'avverso dedotto siccome destituito di ogni fondamento e concludeva per il rigetto del ricorso, con rivalsa di spese di lite. Preliminarmente eccepeva la prescrizione quinquennale.

Escussi i testi, disposta c.t.u. tecnico-contabile, all'odierna udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte dai procuratori delle parti, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza che riportava in calce.

Il ricorrente ha svolto attività lavorativa presso il Genio Civile di Salerno ed ha rivestito la qualità di dirigente del servizio affari generali del settore provinciale dal 1994 al 2001, data in cui il rapporto di lavoro con la Regione Campania si è risolto consensualmente con la collocazione a quiescenza del dipendente in data 14.2001. Avendo raggiunto gli obiettivi prefissati ha domandato il riconoscimento in proprio favore della retribuzione di risultato per gli anni dal 1997 al 2001. I testi, escussi, nella loro qualità, hanno confermato il raggiungimento

degli obiettivi da parte del Minervini. Pertanto, è stata disposta c.i.u. tecnico-contabile per la quantificazione delle spettanze in ipotesi dovute, anche con riferimento all'accepita prescrizione quinquennale, sia in relazione alla reclamata retribuzione di risultato che all'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n.32,5 gg. di ferie.

Non spetta al ricorrente la retribuzione di risultato per gli anni 1997-1998 e 1999 per intervenuta prescrizione dei crediti vantati ed invero, la costituzione in mora della Regione è avvenuta con atto stragiudiziale notificato in data 8.3.2005, risultando prescritti i crediti anteriori al quinquennio.

In ogni caso, comunque, non spetta al ricorrente il riconoscimento della retribuzione di risultato per gli anni 1997 e 1998; ed invero, le deliberazioni della Giunta della Regione Campania hanno previsto l'utilizzazione del fondo per la retribuzione di risultato per il 1997 ed il 1998 (in particolare vedi deliberazioni n.8892/97 e n.5800/98) unicamente in favore dei dirigenti che avessero raggiunto l'obiettivo prefissato in detta delibere e che avessero presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità rispettivamente entro il 30/12/1997 ed entro il 15/9/1998.

Spetta invece al ricorrente la retribuzione di risultato per l'anno 2000 che il c.i.u.-in assenza di diversa documentazione-ha calcolato considerando a titolo di retribuzione di risultato lo stesso importo massimo previsto per l'anno 1999, e cioè Euro 2.609,28 sul presupposto della conferma del raggiungimento degli obiettivi fissati al 120%.

Con riferimento alla richiesta di pagamento del trattamento economico per le giornate di ferie non godute nella misura di n.32,5 maturate negli anni 1995, 1996, 1997, 2000 e 2001, va

preliminarmente precisato che la costituzione in mora per il recupero di detto credito è stata effettuata con lett. racc. ricevuta dal resistente in data 9/11/2004, per la quale cosa devono ritenersi prescritti i crediti per tale titolo relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, potendo il Minervini vantare nei confronti della Regione il credito per ferie non godute negli anni 2000 e 2001 (gg.13.5) per un importo pari ad Euro 1.133,92 come correttamente calcolato dal c.t.u.

In ragione del limitato accoglimento del ricorso, soccorrono i giusti motivi legislativamente previsti per compensare interamente tra le parti le spese di lite. Spese della c.t.u. a definitivo carico del soccombente.

Sentenza Clausolata ex lege.

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Minervini Luigi delle seguenti somme: Euro 2.609,26 a titolo retribuzione risultato ed Euro 1.132,92 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori calcolati a mente dell'art.22 legge n.724/94.

2) Compensa le spese di lite.

3) Pone a definitivo carico della Regione Campania le spese della c.t.u. liquidate in favore della dott.ssa M. Delfino in complessivo Euro 580,00 oltre IVA e CP come per legge

Salerno 3/3/2012



Il Giudice del lavoro.

Dot.ssa Ippolita Laudati

Avv. MATILDE DELFINO

Consulente Tecnico di Tribunale

Consulente del Lavoro

Telefax 089336647

Cell. 3384453472

matdelf@tin.it

PEC delfinoavv.matilde@legalmail.it

Via Medaglie d'Oro n.38

84132 SALERNO

P.IVA 01927300655

C.F. DLFMLD59A58H199E

Parcella n. 20/14

del 19/06/2014

Onerario liquidato per la consulenza tecnica
di ufficio effettuata nel giudizio tra Minervini
Luigi c/ Regione Campania con la sentenza
del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro–
n. 1307/2012, che ha deciso la causa

Cassa Consulenti del Lavoro 4%

Totale imponibile I.V.A.

I.V.A. 22%

Totale

Ritenuta d'acconto 20% su € 580,00 da detrarre

Totale da pagare

€ 580,00

€ 23,20

€ 603,20

€ 132,70

€ 735,90

€ 116,00

€ 619,90

